SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 160° - Numero 276

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 25 novembre 2019** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 14 novembre 2019.

Estensione alla farmacia dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra (ANMIG) della trasmissione telematica delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria, per la dichiarazione dei redditi precompilata.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Visto l'art. 3, comma 3 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175 e successive modificazioni, concernente la trasmissione dei dati di spesa sanitaria al Sistema Tessera Sanitaria, ai fini della loro messa a disposizione dell'Agenzia delle entrate per la elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 2 agosto 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 187 dell'11 agosto 2016 e successive modificazioni, attuativo dell'art. 3, comma 3 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175 e successive modificazioni, il quale prevede le modalità di trasmissione dei dati di spesa sanitaria da parte delle strutture sanitarie autorizzate;

Visto il regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 422, concernente l'autorizzazione all'Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra (ANMIG) a gestire una farmacia interna per la distribuzione di medicinali ai propri assistiti;

Visto quanto convenuto nei confronti tecnici con la ANMIG;

Considerata la necessità di dover modificare il citato decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 2 agosto 2016, al fine di estendere anche alla farmacia interna alla ANMIG la trasmissione dei dati delle spese sanitarie a partire dal 1° gennaio 2020, con le medesime modalità di cui al predetto decreto 2 agosto 2016;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente il codice per la protezione dei dati personali;

Visto il regolamento n. 2016/679/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

Visto il parere dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali di cui alla nota n. 38208 del 7 novembre 2019;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) «decreto 2 agosto 2016»: decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 2 agosto 2016 e successive modificazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 187 dell'11 agosto 2016, attuativo dell'art. 3, comma 3 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175;

b) «Sistema TS», il sistema informativo realizzato dal Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione di quanto disposto dall'art. 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 marzo 2008.

Art. 2.

Trasmissione dei dati da parte della farmacia interna all'Associazione nazionale fra mutilati e invalidi di guerra. Modifiche al decreto 2 agosto 2016.

1. Al decreto 2 agosto 2016 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'art. 1, comma 1, lettera *k)*, dopo le parole: «193 del 2006», sono aggiunte le seguenti parole: «, nonché la farmacia interna all'Associazione nazionale fra mutilati e invalidi di guerra autorizzata ai sensi del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 422»;

b) alla tabella del paragrafo 2.1 dell'Allegato A, dopo le parole: «AA = Altre spese sanitarie», sono aggiunte le seguenti parole:

«Inoltre, per la farmacia autorizzata ai sensi del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 422:

FC = Farmaco, anche omeopatico;

AD = Acquisto o affitto di dispositivo medico CE;

AS = Spese sanitarie relative ad Ecg, spirometria, Holter pressorio e cardiaco, test per glicemia, colesterolo e trigliceridi o misurazione della pressione sanguigna, prestazioni previste dalla farmacia dei servizi e simili.».

2. Le modalità per l'opposizione da parte dell'assistito alla trasmissione dei dati di cui al presente decreto sono le medesime di cui all'art. 4 del decreto 2 agosto 2016, si applicano con riferimento alle spese sanitarie di cui al presente decreto sostenute a partire dal sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto.

3. La trasmissione al Sistema TS da parte della farmacia interna all'Associazione nazionale fra mutilati e invalidi di guerra è relativa alle spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2020 e deve essere effettuata entro il termine di cui all'art. 3 del decreto 2 agosto 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 novembre 2019

Il Ragioniere generale dello Stato: MAZZOTTA

19A07291
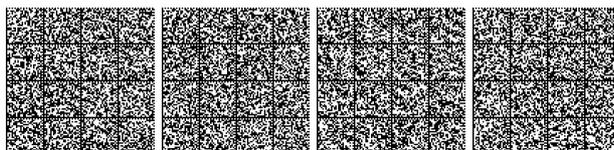
DECRETO 15 novembre 2019.

Accertamento dell'ammontare del capitale nominale rimasto in essere a seguito dell'espletamento dell'operazione di riacquisto mediante asta competitiva di titoli di Stato dell'8 novembre 2019.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico;

Visto il decreto ministeriale 2 gennaio 2019, n. 162 contenente «Direttive per l'attuazione di operazioni finanziarie, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398»;

Visto il decreto ministeriale 5 maggio 2004 recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto titoli di Stato;

Vista la determinazione n. 73155 del 6 settembre 2018 del direttore generale del Tesoro, con la quale il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro è delegato alla firma dei decreti ed atti relativi alle operazioni indicate nell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 398/2003;

Visto il decreto ministeriale 8 novembre 2019, n. 98836 con il quale è stata disposta un'operazione di riacquisto mediante asta competitiva di titoli di Stato per l'8 novembre 2019 con regolamento 12 novembre 2019;

Visto in particolare l'art. 7 del predetto decreto 2 gennaio 2019, che dispone l'accertamento dell'esito delle operazioni di gestione del debito pubblico;

Decreta:

Art. 1.

È stata effettuata l'8 novembre 2019 l'operazione di riacquisto mediante asta competitiva dei seguenti titoli di Stato:

CTZ 27 novembre 2020 cod. IT0005350514 per nominali euro 366.000.000,00 al prezzo medio ponderato di euro 100,113;

BTP 0,45% 1° giugno 2021 cod. IT0005175598 per nominali euro 470.000.000,00 al prezzo medio ponderato di euro 100,854;

CCTeu 15 giugno 2022 cod. IT0005104473 per nominali euro 434.000.000,00 al prezzo medio ponderato di euro 100,500;

CCTeu 15 luglio 2023 cod. IT0005185456 per nominali euro 730.000.000,00 al prezzo medio ponderato di euro 100,453.

Art. 2.

La consistenza dei citati prestiti, a seguito dell'operazione di riacquisto effettuata l'8 novembre 2019, è la seguente:

			Importo nominale in circolazione
CTZ	30.10.2018/27.11.2020	(IT0005350514)	15.967.646.000,00
BTP 0,45%	01.04.2016/01.06.2021	(IT0005175598)	16.944.767.000,00
CCTeu	15.12.2014/15.06.2022	(IT0005104473)	14.586.441.000,00
CCTeu	15.01.2016/15.07.2023	(IT0005185456)	13.939.796.000,00

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 novembre 2019

p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI

19A07329
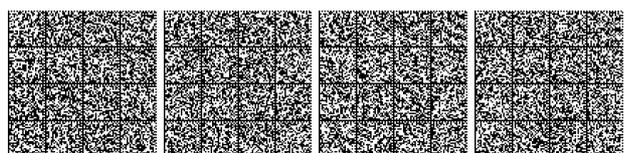
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 14 novembre 2019.

Proroga dei termini per il mancato funzionamento degli uffici del tribunale civile e del Giudice di pace di Venezia nella giornata del 13 novembre 2019.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Vista la nota del Presidente della Corte di appello di Venezia del 13 novembre 2019, prot. n. 19672/I/U, dalla quale risulta che, a causa dell'eccezionale marea registratasi in quella stessa giornata (1,5 metri sul livello del mare), con conseguente fenomeno dell'acqua alta, avvocati, parti e utenti sono stati in gran parte impediti a raggiungere gli uffici del tribunale civile e del Giudice di pace di Venezia, ubicati nel centro storico della città;

Vista la contestuale richiesta di proroga dei termini di decadenza;

Vista altresì l'allegata nota del presidente del tribunale di Venezia, dalla quale risulta che, nei predetti uffici giudiziari, non sono stati funzionanti gli impianti elettrici e di riscaldamento, le linee telefoniche e i fax;

Ritenuto che, a causa del mancato funzionamento dei predetti uffici giudiziari, ricorrano i presupposti per la concessione della proroga dei termini di decadenza;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437;

Decreta:

In conseguenza del mancato funzionamento degli uffici del tribunale civile e del Giudice di pace di Venezia nella giornata del 13 novembre 2019, i termini di decadenza per il compimento di atti presso i predetti uffici o a mezzo di personale addetto agli stessi, scadenti in tale data o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 novembre 2019

Il Ministro: BONAFEDE

19A07330

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 11 novembre 2019.

Determinazione delle quantità di sostanze stupefacenti e psicotrope che possono essere fabbricate e messe in vendita in Italia e all'estero, nel corso dell'anno 2020.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO CENTRALE STUPEFACENTI

Viste le convenzioni internazionali in materia di sostanze stupefacenti e psicotrope;

Visti gli articoli 31 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309, recante «Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza» e successive modificazioni e integrazioni;

Valutato il fabbisogno nazionale per l'anno 2020;

Preso atto che le ditte interessate sono state autorizzate a fabbricare e commercializzare sostanze stupefacenti e psicotrope di cui alle disposizioni del sopra citato testo unico;

Visto il decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 e successive modificazioni e integrazioni;

Decreta:

Le ditte di seguito elencate sono autorizzate a fabbricare e mettere in vendita in Italia e all'estero, nel corso dell'anno 2020, le seguenti sostanze stupefacenti e psicotrope nelle quantità appresso indicate:
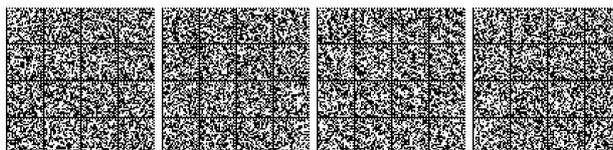
1- CAMBREX PROFARMACO MILANO S.R.L. – Via Curiel, 34 Paullo (MI)

Sostanze da destinarsi alla produzione di medicinali	**per l'Italia (q.tà in Kg)**	**per l'estero (q.tà in Kg)**
Alprazolam	200	2.000
Bromazepam	400	4.000
Brotizolam	30	200
Clobazam	10	250
Clonazepam	15	700
Clorazepato Dipotassico	0	2.500
Clordiazepossido base	30	3.000
Clordiazepossido cloridrato	150	3.300
Diazepam	1.000	5.000
Estazolam	25	300
Etizolam	20	400
Flunitrazepam	20	1.000
Flurazepam monocloridrato	400	400
Flurazepam dicloridrato	10	700
Lorazepam	1.100	5.000
Lormetazepam	700	2.000
Medazepam	100	2.000
Midazolam base	300	1.000
Midazolam cloridrato	40	500
Midazolam Maleato	10	1.000
Nitrazepam	10	300
Oxazepam	400	12.000
Prazepam	1.000	4.000
Temazepam	50	5.000
Triazolam	30	80
Zolpidem Tartrato	20	1.000

2- FABBRICA ITALIANA SINTETICI S.P.A. – Viale Milano, 26 Alte di Montecchio (VI)

Sostanze da destinarsi alla produzione di medicinali	**per l'Italia (q.tà in Kg)**	**per l'estero (q.tà in Kg)**
Bromazepam	150	3.150
Clobazam	100	1.400
Clonazepam	100	2.400
Clordiazepossido	155	7.510
Clordiazepossido Cloridrato	163	1.337
Delorazepam	250	350
Diazepam	1.000	24.000
Estazolam	0	400
Flunitrazepam	50	200
Flurazepam	0	1.000
Flurazepam Dicloridrato	0	1.400
Flurazepam Monocloridrato	550	4.202
Ketazolam	0	1.500
Lorazepam	200	2.400
Midazolam	50	1.635
Midazolam Cloridrato	0	600
Midazolam Maleato	0	3.750
Nitrazepam	200	3.800
Oxazepam	2.000	14.000
Pentazocina	100	1.251
Pentazocina Cloridrato	0	4.100
Prazepam	200	3.300
Temazepam	1.000	15.000

3- INDUSTRIALE CHIMICA S.R.L. – Via E.H. Grieg, 13 Saronno (VA)

Sostanze da destinarsi alla produzione di medicinali	**per l'Italia (q.tà in Kg)**	**per l'estero (q.tà in Kg)**
Zopiclone	1	2.600
Sostanze incluse nell'allegato III bis del DPR 309/90 per uso sperimentale e di ricerca	**per l'Italia (q.tà in Kg)**	**per l'estero (q.tà in Kg)**
Tapentadolo Cloridrato	1	20

4- OLON S.P.A. – Via Milano, 186 Garbagnate Milanese (MI)

Sostanze da destinarsi alla produzione di medicinali	**per l'Italia (q.tà in Kg)**	**per l'estero (q.tà in Kg)**
Amfepramone Cloridrato	0	6.000
Benzfetamina Cloridrato	0	300
Fendimetrazina Tartrato	0	6.000
Fentermina Cloridrato	0	6.000
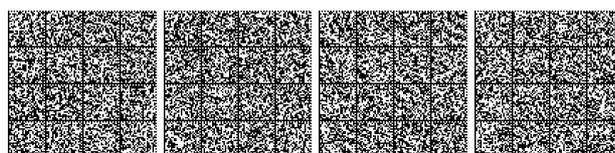
5- S.A.L.A.R.S. S.P.A. – Via San Francesco, 5 Como (CO)

Sostanze da destinarsi alla produzione di farmaci	**per l'Italia (q.tà in Kg)**	**per l'estero (q.tà in Kg)**
Codeina Fosfato Emiidrato	3.784	27.027
Codeina Bromidrato Diidrato	278	0
Diidrocodeina Bitartrato	746	29.851
Diidrocodeina Idrorodanato	1.807	602
Morfina Solfato	2.667	2000
Morfina Cloridrato	658	2.632
Ossicodone Cloridrato	556	2.222
Barbexaclone	500	200
Sostanze incluse nella Tabella I del DPR 309/90 per uso sperimentale e di ricerca	**per l'Italia (q.tà in Kg)**	**per l'estero (q.tà in Kg)**
Etilmorfina	1	1
3-Monoacetilmorfina	0,200	0,200
Diacetilmorfina	0,050	0,500
Acetildiidrocodeina	0,200	0,200
Acetorfina	0,200	0,200
Etorfina	0,200	0,200
Normorfina	0,200	0,200
Norcodeina	0,200	0,200
Metilcodeina	0,020	0,020
Metadone	1	1

6- TRIFARMA S.P.A. – Via delle Industrie, 6 Ceriano Laghetto (MB)

Sostanze da destinarsi alla produzione di medicinali	**per l'Italia (q.tà in Kg)**	**per l'estero (q.tà in Kg)**
Metadone Cloridrato	20	250

7- AGENZIA INDUSTRIA DIFESA – STABILIMENTO CHIMICO FARMACEUTICO MILITARE
Via Reginaldo Giuliani, 201 Firenze (FI)

Sostanze da destinarsi alla produzione di medicinali	**per l'Italia (q.tà in Kg)**	**per l'estero (q.tà in Kg)**
Cannabis infiorescenze	500	0

Il presente decreto ha validità dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 novembre 2019

Il direttore: APUZZO

19A07328

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO AI FINI DELLA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016

ORDINANZA 22 febbraio 2019.

Approvazione dello schema di convenzione con Fintecna per l'individuazione del personale da adibire alle attività di supporto tecnico-ingegneristico finalizzate a fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria. Biennio 2019-2020. (Ordinanza n. 74).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI DEI COMUNI DELLE REGIONI DI ABRUZZO, LAZIO, MARCHE E UMBRIA INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, recante «Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre 2016 con cui è stato nominato Commissario straordinario del Governo, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016;

Richiamato il comma 2 dell'art. 1 del citato decreto del Presidente della Repubblica, il quale prevede che il Commissario straordinario del Governo provvede, in particolare, al coordinamento delle amministrazioni statali, nonché con l'Autorità nazionale anticorruzione, alla definizione dei piani, dei programmi d'intervento, delle risorse necessarie e delle procedure amministrative finalizzate alla ricostruzione degli edifici pubblici e privati, nonché delle infrastrutture nei territori colpiti dal sisma;

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 ottobre 2016, n. 244, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016»;

Visto l'art. 2 del citato decreto-legge n. 189/2016, recante la disciplina delle «Funzioni del Commissario straordinario e dei vice commissari»;

Visto l'art. 50 del citato decreto-legge n. 189/2016, recante la disciplina della «Struttura del Commissario straordinario e misure per il personale impiegato in attività emergenziali», e in particolare:

il comma 2, che prevede che il Commissario straordinario, per l'esercizio dei compiti assegnati, si avvale della dotazione di personale prevista dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 2016, nonché di ulteriori risorse umane, fino ad un massimo di duecentoventicinque unità di personale, destinate ad operare presso gli uffici speciali per la ricostruzione di cui all'art. 3 del medesimo decreto-legge n. 189/2016, a supporto di Regioni e comuni ovvero presso la struttura commissariale centrale per le funzioni di coordinamento e raccordo con il territorio, sulla base dei provvedimenti emessi dal Commissario straordinario ai sensi dell'art. 2, comma 2, del citato decreto-legge;

il comma 3, che, alle lettere *b)* e *c)*, prevede che l'individuazione delle predette duecentoventicinque unità di personale possa avvenire anche sulla base di apposite convenzioni stipulate con Fintecna S.p.a. o società da questa interamente controllata per assicurare il supporto necessario alle attività tecnico-ingegneristiche, nonché con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia o società da questa interamente controllata, previa intesa con i rispettivi organi di amministrazione;

il comma 8, che prevede il limite di spesa di euro 3 milioni per l'anno 2016, e di euro 15 milioni annui, per gli anni 2017 e 2018;

Visto l'art. 12 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e conseguentemente il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 123, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera *c)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista l'ordinanza 10 novembre 2016, n. 2, con la quale sono stati approvati gli schemi di convenzione con Fintecna e con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia, per l'individuazione del personale da adibire alle attività di supporto tecnico-ingegneristico finalizzate a fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria per il triennio 2016-2017-2018;

Visto il decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, e in particolare l'art. 39, il quale prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è nominato un Commissario straordinario che subentra nelle funzioni del Commissario straordinario del Governo nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre 2016 di cui al comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 228 del 29 settembre 2016 (comma 1) e che al Commissario si applicano le disposizioni del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, come modificato dal medesimo decreto-legge n. 109 del 2018, e ogni altra disposizione vigente concernente gli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 (comma 2);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 ottobre 2018, con il quale il prof. Piero Farabollini è stato nominato Commissario straordinario per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 31 dicembre 2018, con il quale il prof. Piero Farabollini è stato confermato fino al 31 dicembre 2019 Commissario straordinario per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;

Visto l'art. 1, comma 990, della legge di bilancio 2019, con il quale la gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 5, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è stata prorogata fino al 31 dicembre 2020;

Visto altresì il comma 276 della medesima legge 145/2018 ha disposto che «i contratti rinnovati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, di cui alle convenzioni con le società indicate all'art. 50, comma 3, lettere *b)* e *c)*, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, possono derogare ai limiti di cui all'art. 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.»;

Considerato che con lettera 9 novembre 2016, riscontrata favorevolmente dalla società Fintecna, il Commissario straordinario ha richiesto di individuare quarantacinque unità di personale con compiti di supporto tecnico-ingegneristico per le attività di cui al decreto-legge n. 189/2016.

Considerato che con comunicazione prot. CGRTS-0018717-P del 31 dicembre 2018, il Commissario straordinario ha manifestato la volontà di rinnovare la Convenzione sottoscritta in data 7 dicembre 2016 con Fintecna, richiedendo nel contempo di proseguire le attività in regime di *prorogatio* fino alla data del 28 febbraio 2019;

Preso atto che Fintecna, con nota 11 gennaio 2019, prot. 00173, ha manifestato l'adesione alla richiesta avanzata dal Commissario, rendendosi disponibile a proseguire le attività in regime di prorogatio fino alla data del 28 febbraio 2019;

Vista la proposta di convenzione, il cui schema allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale, prevede l'ammontare massimo annuo di euro 3.500.000,00 (tremilionicinquecentomila/00), ed inoltre:

a) conformemente a quanto previsto dall'art. 1, comma 990, della legge n. 145/2018, è rinnovata fino al 31 dicembre 2020;

b) la rimodulazione del personale destinato ad operare presso gli uffici speciali per la ricostruzione ovvero presso la struttura commissariale centrale, ferma restando la possibilità, per il Commissario, di richiedere l'impiego di risorse entro l'ammontare massimo annuo previsto, che comporterà esclusivamente l'aggiornamento dell'Allegato A-*ter* «Nuovo Quadro economico»;

Ritenuta la necessità di emanare apposita ordinanza con la quale rinnovare ed approvare la suindicata proposta di convenzione per gli anni 2019 e 2020, finalizzata a proseguire le attività oggetto della Convenzione da parte del personale di Fintecna;

Sentite le regioni interessate nella cabina di coordinamento del 21 febbraio 2019;

Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;

Dispone:

Art. 1.

Approvazione del nuovo schema di convenzione con Fintecna

1. È approvato lo schema di convenzione Fintecna allegato alla presente ordinanza, della quale costituisce parte integrante, e sostanziale, finalizzata all'individuazione delle unità di personale da destinare allo svolgimento delle attività di supporto tecnico-ingegneristico necessarie a fronteggiare, con la massima celerità, efficacia ed efficienza, le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 nei territori delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria.

2. La convenzione sarà efficace e produttiva di effetti secondo quanto previsto dal combinato disposto degli articoli 33 del decreto-legge n. 189/2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 conformemente a quanto previsto dall'art. 1, comma 990, della legge 145/2018;

3. Conformemente a quanto previsto dall'art. 1, comma 990, della legge 145/2018, è rinnovata fino al 31 dicembre 2020;

4. L'ammontare del corrispettivo massimo stanziato è pari ad euro 3.500.000,00 (tremilionicinquecentomila/00) per ciascuno degli anni di durata della convenzione (2019-2020).

Gli oneri connessi all'effettuazione delle attività previste dalla convenzione da stipularsi secondo lo schema approvato dalla presente ordinanza, stimati nella misura di euro 2.852.000,00 (duemilioniottocentocinquantaduemila/00) esclusa IVA, come specificato nell'Allegato A-*ter* «Nuovo Quadro economico» per ciascuno degli anni di durata della convenzione

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dalla presente ordinanza, si provvede con le risorse assegnate al fondo di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e successive modificazioni.

Art. 2.

Entrata in vigore ed efficacia

1. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri ed è pubblicata, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nella *Gazzetta Ufficiale* e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016.

2. La presente ordinanza entra in vigore dal giorno stesso della sua pubblicazione sul sito istituzionale del Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016 (www.sisma2016.gov.it).

Roma, 22 febbraio 2019

Il Commissario straordinario: FARABOLLINI

Registrato alla Corte dei conti il 5 settembre 2019
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 1795

ALLEGATO

RINNOVO DELLA CONVENZIONE DEL 7 DICEMBRE 2016 TRA IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO E FINTECNA PER L'INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE DA ADIBIRE ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI SUPPORTO TECNICO-INGEGNERISTICO FINALIZZATE A FRONTEGGIARE LE ESIGENZE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI DEL 24 AGOSTO 2016 NEI TERRITORI DELLE REGIONI ABRUZZO, LAZIO, MARCHE ED UMBRIA.

Tra

il Commissario straordinario nominato con decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri D.P.C.M. del 5 ottobre 2018 e prorogato con D.P.C.M. del 31 dicembre 2018, prof. Piero Farabollini, nato a Treia (MC), il 1° gennaio 1960,

e

la società Fintecna S.p.A. (nel seguito definita FINTECNA), in persona ______________ munito dei necessari poteri

Premesso

che in data 7 dicembre 2016 è stata stipulata tra il Commissario straordinario e FINTECNA una Convenzione (di seguito «la Convenzione») per l'individuazione del personale da adibire allo svolgimento di attività di supporto tecnico-ingegneristico e le finalizzate a fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria e che la stessa è stata aggiornata con l'*Addendum* di cui all'Ordinanza commissariale n. 49 del 2018;

che, ai sensi dell'art. 3, par 4 della Convenzione, «FINTECNA mette a disposizione fino ad un massimo di quarantacinque unità di personale, dotate delle necessarie competenze e qualificazioni professionali tecnico-specialistiche», destinate allo svolgimento dell'attività di supporto tecnico-ingegneristico;

che dette unità integrano, a sensi dell'art. 50, comma 3, lettera *c)*, del D.L. 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 15 dicembre 2016, n. 229, la dotazione di personale assegnata al Commissario per la costituzione della relativa struttura;

che l'art. 1, comma 990 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ha stabilito che, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione e di consentire la progressiva cessazione delle funzioni commissariali, il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 189/2016, è prorogato fino al 31 dicembre 2020, ivi incluse le previsioni di cui agli articoli 3, 50 e 50-*bis* del decreto-legge stesso, nei medesimi limiti di spesa annui previsti per l'anno 2018;

che il comma 276 della medesima legge n. 145/2018 ha altresì disposto che «I contratti rinnovati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, di cui alle convenzioni con le società indicate all'art. 50, comma 3, lettere *b)* e *c)*, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, possono derogare ai limiti di cui all'art. 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81»;

che con comunicazione prot. CGRTS-001871722-P del 31 dicembre 2018, il Commissario Piero Farabollini ha manifestato la volontà di rinnovare la Convenzione sottoscritta con FINTECNA in data 7 dicembre 2016 e scaduta alla medesima data della comunicazione in parola;

che FINTECNA riscontrava tale nota in data 11 gennaio 2019, (Prot n. 173);

che, alla luce di quanto precede, il Commissario straordinario e FINTECNA addivengono alla stipulazione del presente rinnovo, in ottemperanza a quanto previsto nella medesima comunicazione del Commissario del 31 dicembre u.s., che ha specificatamente richiesto, nelle more del perfezionamento del quadro normativo, di proseguire le attività di cui alla Convenzione, in regime di prorogatio, alle medesime condizioni e modalità fino al 28 febbraio 2019.

Tutto ciò premesso

le Parti, come sopra indicate ed individuate, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1.

Premesse e allegati

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Art. 2.

Oggetto

1. La Convenzione è rinnovata fino al 31 dicembre 2020, conformemente a quanto previsto dall'art. 1, comma 990, della legge n. 145/2018.

2. Ai sensi del presente rinnovo viene mantenuta la iniziale dotazione del personale destinato ad operare presso gli uffici speciali per la ricostruzione ovvero presso la struttura commissariale centrale, ferma restando la possibilità, per il Commissario, di richiedere l'impiego di risorse entro l'ammontare massimo annuo di cui all'art. 6, comma 1, della Convenzione, pari ad euro 3.500.000,00 (tremilionicinquecentomila/00), che comporterà esclusivamente l'aggiornamento del Nuovo quadro economico di cui all'art. 4 del presente rinnovo.

Art. 3.

Termine di inizio e di ultimazione delle prestazioni

1. Il rinnovo della Convenzione sarà efficace e produttivo di effetti in conformità a quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 33 del decreto legge n. 189/16 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000 n. 340 e successive modificazioni e scadrà il 31 dicembre 2020, in coerenza con la scadenza della gestione straordinaria individuata dall'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 189/2016.

2. Eventuali proroghe, rinnovi e modifiche saranno concordati tra le Parti e opportunamente formalizzati secondo la vigente normativa.

3. FINTECNA si impegna a procedere, in attesa del perfezionamento dell'efficacia, di cui al primo comma, allo svolgimento delle attività oggetto della Convenzione e il Commissario straordinario si impegna a riconoscere a FINTECNA tutti i costi dalla stessa sostenuti per l'esecuzione delle attività medesime.

Art. 4.

Corrispettivo

1. Per lo svolgimento delle attività oggetto del presente accordo, il Commissario straordinario riconosce a FINTECNA un importo annuo pari a € 2.852.000,00 (duemilioniottocentocinquantaduemila/00) esclusa IVA, come specificato nell'Allegato A-*ter* «Nuovo Quadro Economico».

2. La copertura finanziaria dell'importo di cui al comma 1 comprende tutti i costi sostenuti da FINTECNA per le attività previste dal presente rinnovo, con oneri a carico delle risorse di cui all'art. 4, comma 3 del decreto-legge, come disciplinato al comma 3-*quinquies* dell'art. 50 del decreto-legge medesimo.

Art. 5.

Sostituzione degli allegati della Convenzione

L'Allegato A-*bis* «Nuovo Quadro Economico» dell'*Addendum* alla Convenzione è sostituito integralmente dall'Allegato A-*ter* - «Nuovo Quadro Economico» al presente rinnovo.

Commissario straordinario
(Prof. Piero Farabollini)

FINTECNA S.p.a.
XXXXXXXX (Dr. XXXXXXXX)
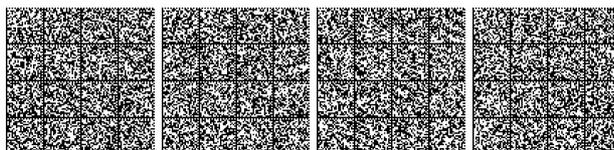
ALLEGATO *A-TER*

ALLEGATO A-ter: NUOVO QUADRO ECONOMICO

QUADRO ECONOMICO FINTECNA

A. Costo del personale

	Qualifica	**Costo gg/u**	**F.T.E.**	**GG.**	**Costo**
A-1.1	Responsabile di progetto	818	0,25	55	45.000
A-1.2	Responsabile tecnico/amministrativo	545	0,75	165	90.000
A-1.3	Personale esperto Fintecna	295	8	1760	520.000
A-1.4	Personale distaccato	273	4	880	240.000
A-1.5	Personale di livello superiore	223	8	1760	392.000
A-1.6	Personale di livello intermedio	200	24	5280	1.056.000
A-1.7	Personale di livello operativo	159	0	0	-
Totale A			**45**	**9900**	**2.343.000**

B. Altre voci di costo

A-2.1	Spese di logistica	459.000
A-2.2	Spese informatiche	50.000
Totale A-2		**509.000**

Totale Personale più Altre voci di costo (A + B)	**2.852.000**
IVA AL 22%	**627.440**
TOTALE IVA INCLUSA	**3.479.440**

Il corrispettivo, per l'anno 2019, sarà comprensivo dell'importo riferito alle attività svolte nel periodo di *prorogatio*.

Commissario straordinario (Prof. Piero Farabollini) — FINTECNA S.p.A.

19A07327
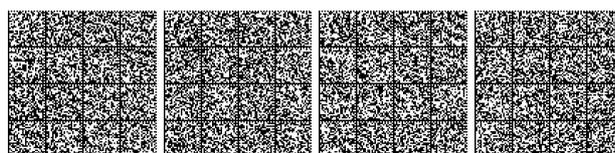
ORDINANZA 2 agosto 2019.

Biennio 2019-2020. Linee direttive per la ripartizione delle risorse per il funzionamento della Struttura commissariale centrale e degli Uffici speciali per la ricostruzione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 3, 50, 50-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189. Modalità di anticipazione e rimborso del trattamento economico del personale della struttura, nonché di destinazione e ripartizione delle risorse assegnate agli USR (articolo 50, comma 8; articolo 50, comma 7-*bis*; articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 189/2016). (Ordinanza n. 75).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI DEI COMUNI DELLE REGIONI DI ABRUZZO, LAZIO, MARCHE E UMBRIA INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, recante «Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 ottobre 2018, con il quale il prof. Piero Farabollini è stato nominato commissario straordinario per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27 ottobre 2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 ottobre 2016, recante l'ulteriore estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno nuovamente colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 18 ottobre 2016, n. 244, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016», convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 294 del 17 dicembre 2016 e, in particolare:

l'art. 2, comma 2, che attribuisce al Commissario straordinario, per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 del medesimo articolo, il potere di adottare ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo, sentiti i Presidenti delle regioni interessate nell'ambito della cabina di coordinamento di cui all'art. 1, comma 5, del medesimo decreto-legge;

l'art. 3 rubricato «Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016» e segnatamente:

il comma 1, terzo periodo, il quale dispone che «le regioni disciplinano l'articolazione territoriale di tali uffici, per assicurarne la piena efficacia e operatività, nonché la dotazione del personale destinato agli stessi a seguito di comandi o distacchi da parte delle stesse o di altre regioni, province e comuni interessati, ovvero da parte di altre pubbliche amministrazioni»;

il comma 1, quarto periodo, il quale dispone che «le regioni, le province e i comuni interessati possono altresì assumere personale, strettamente necessario ad assicurare la piena funzionalità degli uffici speciali per la ricostruzione, con forme contrattuali flessibili, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, e di cui all'art. 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nei limiti di spesa di 0,75 milioni di euro per l'anno 2016 e di 3 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2017 e 2018»;

il comma 1, sesto periodo, il quale dispone che «ferme restando le previsioni di cui al terzo ed al quarto periodo, nell'ambito delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, possono essere destinate ulteriori risorse, fino ad un massimo di complessivi 20 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018, per i comandi ed i distacchi disposti dalle regioni, dalle province, dai comuni ovvero da altre pubbliche amministrazioni regionali o locali interessate, per assicurare la funzionalità degli uffici speciali per la ricostruzione ovvero per l'assunzione da parte delle regioni, delle province o dei comuni interessati di nuovo personale, con contratti a tempo determinato della durata massima di due anni, con profilo professionale di tipo tecnico-ingegneristico a supporto dell'attività del Commissario straordinario, delle regioni, delle province e dei comuni interessati»;

il comma 1, settimo periodo, il quale prevede che «l'assegnazione delle risorse finanziarie previste dal quinto e dal sesto periodo del presente comma è effettuata con provvedimento del Commissario straordinario»;

l'art. 50 e segnatamente:

il comma 1, secondo periodo, secondo cui «al personale della struttura è riconosciuto il trattamento economico accessorio corrisposto al personale dirigenziale e non dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri nel caso in cui il trattamento economico accessorio di provenienza risulti complessivamente inferiore»;

il comma 3-*bis* secondo cui «il trattamento economico fondamentale ed accessorio del personale pubblico della struttura commissariale, collocato, ai sensi dell'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997,
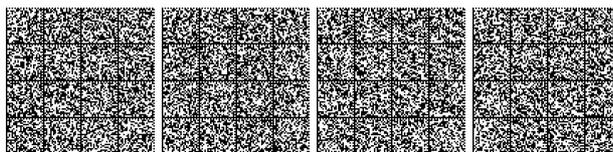
n. 127, in posizione di comando, fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, è anticipato dalle amministrazioni di provenienza e corrisposto secondo le seguenti modalità:

a) le amministrazioni statali di provenienza, ivi comprese le agenzie fiscali, le amministrazioni statali ad ordinamento autonomo e le università provvedono, con oneri a proprio carico esclusivo, al pagamento del trattamento economico fondamentale, nonché dell'indennità di amministrazione. Qualora l'indennità di amministrazione risulti inferiore a quella prevista per il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Commissario straordinario provvede al rimborso delle sole somme eccedenti l'importo dovuto, a tale titolo, dall'amministrazione di provenienza;

b) per le amministrazioni pubbliche diverse da quelle di cui alla lettera *a)* il trattamento economico fondamentale e l'indennità di amministrazione sono a carico esclusivo del Commissario straordinario;

c) ogni altro emolumento accessorio è corrisposto con oneri a carico esclusivo del Commissario straordinario»;

il comma 7, secondo cui «con uno o più provvedimenti del Commissario straordinario, adottati ai sensi dell'art. 2 comma 2, nei limiti delle risorse disponibili:

a) al personale non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 lettera *a)*, direttamente impegnato nelle attività di cui all'art. 1, può essere riconosciuta la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario nel limite massimo di settantacinque ore mensili effettivamente svolte, oltre a quelle già autorizzate dai rispettivi ordinamenti, e comunque nel rispetto della disciplina in materia di orario di lavoro di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, dal 1° ottobre 2016 e fino al 31 dicembre 2016 nonché quaranta ore mensili, oltre a quelle già autorizzate dai rispettivi ordinamenti, dal 1° gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2018;

b) al personale dirigenziale ed ai titolari di incarichi di posizione organizzativa delle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3, lettera *a)*, direttamente impegnato nelle attività di cui all'art. 1, può essere attribuito un incremento del 30 per cento della retribuzione mensile di posizione prevista dai rispettivi ordinamenti, commisurata ai giorni di effettivo impiego, dal 1° ottobre 2016 al 31 dicembre 2016 e dal 1° gennaio 2017 e sino al 31 dicembre 2018, del 20 per cento della retribuzione mensile di posizione, in deroga, per quanto riguarda il personale dirigenziale, all'art. 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

c) al personale di cui alle lettere *a)* e *b)* del presente comma può essere attribuito, un incremento fino al 30 per cento del trattamento accessorio, tenendo conto dei risultati conseguiti su specifici progetti legati all'emergenza e alla ricostruzione, determinati semestralmente dal commissario straordinario. 7-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 7, lettere *a)*, *b)* e *c)*, si applicano anche ai dipendenti pubblici impiegati presso gli uffici speciali di cui all'art. 3»;

il comma 7-*bis*, secondo cui «le disposizioni di cui al comma 7, lettere *a)*, *b)* e *c)*, si applicano anche ai dipendenti pubblici impiegati presso gli uffici speciali di cui all'art. 3»;

il comma 8, ultimo periodo, secondo cui «con uno o più provvedimenti del Commissario straordinario, adottati ai sensi dell'art. 2, comma 2, sono stabilite le modalità di liquidazione, di rimborso e di eventuale anticipazione alle amministrazioni di appartenenza del personale di cui ai commi 3-*bis*, 3-*ter* e 3-*quater*, delle necessarie risorse economiche»;

l'art. 50, comma 2, il quale prevede che, con appositi provvedimenti emessi ai sensi dell'art. 2, comma 2, del medesimo decreto, venga determinata la ripartizione del personale destinato ad operare presso gli uffici speciali per la ricostruzione e presso la strutturale commissariale centrale;

l'art. 50-*bis*, commi 1, 1-*bis* e 2, in base al quale: *a)* i comuni di cui agli allegati del medesimo decreto-legge possono assumere con contratti di lavoro a tempo determinato, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, e di cui all'art. 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel limite di spesa di 1,8 milioni di euro per l'anno 2016, di 14,5 milioni di euro per l'anno 2017 e di 29 milioni di euro per l'anno 2018, ulteriori unità di personale con professionalità di tipo tecnico o amministrativo-contabile, fino a complessive settecento unità per ciascuno degli anni 2017 e 2018; *b)* nei limiti delle risorse finanziarie previste dal comma 1 e delle unità di personale assegnate, i medesimi comuni possono, con efficacia limitata agli anni 2017 e 2018, incrementare la durata della prestazione lavorativa dei rapporti di lavoro a tempo parziale già in essere con professionalità di tipo tecnico o amministrativo, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di cui all'art. 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; *c)* con provvedimento del Commissario straordinario, sentito il Capo del Dipartimento della protezione civile e previa deliberazione della cabina di coordinamento della ricostruzione, istituita dall'art. 1, comma 5, devono essere determinati profili professionali ed il numero massimo delle unità di personale che ciascun comune è autorizzato ad assumere;

l'art. 50-*bis*, commi 3-*bis*, 3-*ter*, 3-*quater* e 3-*quinquies*, in forza del quale: *a)* nelle more dell'espletamento delle procedure di reclutamento del personale da assumere con contratti di lavoro a tempo determinato, i comuni di cui agli allegati al decreto-legge n. 189 del 2016, limitatamente allo svolgimento di compiti di natura tecnico-amministrativa strettamente connessi ai servizi sociali, all'attività di progettazione, all'attività di affidamento dei lavori, dei servizi e delle forniture, all'attività di direzione dei lavori e di controllo sull'esecuzione degli appalti, nell'ambito delle risorse a tal fine previste, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui
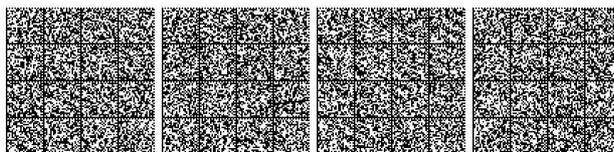
all'art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di cui all'art. 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono sottoscrivere, contratti di lavoro autonomo di collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con durata non superiore al 31 dicembre 2017. I contratti di collaborazione coordinata e continuativa possono essere rinnovati anche in deroga al limite previsto dal comma 3-*quinquies* dello stesso articolo, per una sola volta e per una durata non superiore al 31 dicembre 2018, limitatamente alle unità di personale che non sia stato possibile reclutare secondo le procedure di cui al comma 3; *b)* i contratti di lavoro autonomo di collaborazione coordinata e continuativa devono essere stipulati, previa valutazione dei titoli ed apprezzamento della sussistenza di un'adeguata esperienza professionale, esclusivamente con esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria di tipo amministrativo-contabile e con esperti iscritti agli ordini e collegi professionali ovvero abilitati all'esercizio della professione relativamente a competenze di tipo tecnico nell'ambito dell'edilizia o delle opere pubbliche; *c)* le assegnazioni delle risorse finanziarie, necessarie per la sottoscrizione dei contratti previsti dal comma 3-*bis*, sono effettuate con provvedimento del Commissario straordinario, d'intesa con i Presidenti delle regioni - vice commissari, assicurando la possibilità per ciascun comune interessato di stipulare contratti di lavoro autonomo di collaborazione coordinata e continuativa;

l'art. 50-*bis*, commi 3-*sexies*, in forza del quale *a)* le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 3-*bis*, 3-*ter* e 3-*quinquies* del medesimo art. 50-*bis* si applicano anche alle province interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016; *b)* nel limite del dieci per cento delle risorse finanziarie e delle unità di personale complessivamente previste dai sopra citati commi è consentito alle province interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, procedere alle assunzioni di nuovo personale a tempo determinato, alle rimodulazioni dei contratti di lavoro a tempo parziale già in essere secondo le modalità previste dal comma 1-*bis*, nonché per la sottoscrizione di contratti di lavoro autonomo di collaborazione coordinata e continuativa; *c)* con provvedimento del Commissario straordinario, sentito il Capo del Dipartimento della Protezione civile e previa deliberazione della cabina di coordinamento della ricostruzione, istituita dall'art. 1, comma 5, sono determinati i profili professionali ed il numero massimo delle unità di personale che ciascuna provincia è autorizzata ad assumere, nonché assegnate le risorse finanziarie per la sottoscrizione dei contratti di lavoro autonomo di collaborazione coordinata e continuativa previsti dai commi 3-*bis* e 3-*ter*;

Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205 e segnatamente l'art. 1, comma 739, che ha elevato fino ad un massimo di complessivi 20 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018 le risorse di cui all'art. 3, comma 1, sesto periodo del decreto-legge n. 189 del 2016;

Vista l'ordinanza del Commissario straordinario n. 2 del 10 novembre 2016, recante la «Approvazione degli schemi di convenzione con Fintecna S.p.a. e con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. Invitalia per l'individuazione del personale da adibire alle attività di supporto tecnico-ingegneristico e di tipo amministrativo-contabile finalizzate a fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 287 del 9 dicembre 2016»;

Vista l'ordinanza del Commissario straordinario n. 71 del 30 gennaio 2019, recante la «Approvazione dello schema di convenzione con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. Invitalia per l'individuazione del personale da adibire alle attività di supporto tecnico-ingegneristico e di tipo amministrativo-contabile finalizzate a fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria: biennio 2019-2020;

Vista l'ordinanza del Commissario straordinario n. 74 del 22 febbraio 2019, recante la «Approvazione dello schema di convenzione con Fintecna per l'individuazione del personale da adibire alle attività di supporto tecnico-ingegneristico e di tipo amministrativo-contabile finalizzate a fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria: biennio 2019-2020;

Vista l'ordinanza del Commissario straordinario n. 1 del 10 novembre 2016 recante «Schema tipo di convenzione per l'istituzione dell'ufficio comune denominato ufficio speciale per la ricostruzione post sisma» di cui all'art. 3 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189»;

Vista l'ordinanza del Commissario straordinario n. 6 del 28 novembre 2016, recante «Linee direttive per la ripartizione e l'assegnazione del personale tecnico e amministrativo da assumere nelle regioni e nei comuni danneggiati dagli eventi sismici che hanno colpito le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a far data dal 24 agosto 2016», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 5 dicembre 2016, n. 284, e, in particolare, l'art. 1, comma 3;

Vista l'ordinanza del Commissario straordinario n. 15 del 27 gennaio 2017, recante la «Organizzazione della struttura centrale del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 6 febbraio 2017, n. 30;

Vista l'ordinanza del Commissario straordinario n. 20 del 7 aprile 2017, recante «Modifiche all'ordinanza n. 4 del 17 novembre 2016, all'ordinanza n. 8 del 14 dicembre 2016, ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016 ed all'ordinanza n. 15 del 27 gennaio 2017», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 15 aprile 2017;

Vista l'ordinanza del Commissario straordinario n. 73 del 30 gennaio 2019 recante «Compensi per prestazioni di lavoro straordinario del personale non dirigenziale del-

le pubbliche amministrazioni operante presso la struttura commissariale centrale e presso gli uffici speciali per la ricostruzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 50, comma 7 lettera *a)*, e comma 7-*bis*, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189» - Biennio 2019-2020;
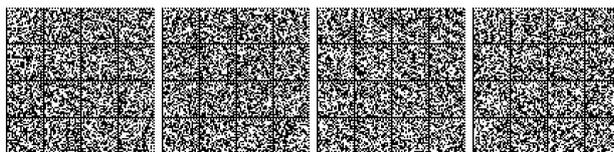
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione» e segnatamente l'art. 1, comma 7, secondo cui «l'organo di indirizzo individua, di norma tra i dirigenti di ruolo in servizio, il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza»;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni» ed in particolare l'art. 43 rubricato «Responsabile per la trasparenza»;

Visto l'avviso del 7 dicembre 2016, con cui è stata indetta una procedura per la selezione di quaranta unità di personale appartenente alle amministrazioni pubbliche, di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, da impiegare per lo svolgimento delle attività di competenza della struttura commissariale mediante comando, fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dagli ordinamenti delle rispettive amministrazioni di appartenenza, inquadrate nelle categorie «A» e «B» come definite dal C.C.N.L. Presidenza del Consiglio oppure nelle aree seconda e terza come definite dal C.C.N.L. comparto Ministeri ovvero equivalenti in caso di appartenenza ad altro comparto, con profilo tecnico o con profilo amministrativo e/o contabile;

Vista la determinazione n. 1 del 16 marzo 2017, con cui il Commissario straordinario del Governo, nell'approvare le graduatorie elaborate dalla Commissione di valutazione all'esito della procedura di selezione delle manifestazioni di interesse e di disponibilità di cui all'avviso del 7 dicembre 2016 ha provveduto ad individuare le unità di personale da assegnare alla struttura commissariale centrale, nonché a ciascuno degli uffici speciali per la ricostruzione;

Visto il decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 febbraio 2017, n. 33, recante «Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017», convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 10 aprile 2017, n. 84;

Visto l'art. 18, comma 4, lettera *a)*, del decreto-legge n. 8 del 2017 con cui è stato elevato a cento il numero del personale delle amministrazioni pubbliche di cui all' art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, assegnato alla struttura commissariale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 31 dicembre 2018, con il quale il prof. Piero Farabollini è stato confermato fino al 31 dicembre 2019 Commissario straordinario per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;

Vista la legge di bilancio 2019 n. 145 del 30 dicembre 2018, e in particolare l'art. 1, comma 990, con il quale la gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 5, del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito con modificazioni in legge 15 dicembre 2016, n. 229, è stata prorogata fino al 31 dicembre 2020, ivi incluse le previsioni di cui agli articoli 3, 50 e 50-*bis* del citato decreto-legge n. 189 del 2016, nei medesimi limiti di spesa annui previsti per l'anno 2018;

Richiamata l'ordinanza del commissario straordinario del 4 maggio 2017, n. 22 recante: «Seconde linee direttive per la ripartizione e l'assegnazione del personale con professionalità di tipo tecnico, di tipo tecnico-ingegneristico e di tipo amministrativo-contabile destinato ad operare presso la struttura commissariale centrale, presso gli uffici speciali per la ricostruzione, presso le regioni, le province, i comuni e gli enti parco nazionali, ai sensi e per gli effetti degli articoli 3, 50 e 50-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189», con la quale è stato disposto:

di ripartire cento unità di personale di cui all'art. 50, comma 3, lettera *a)* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 tra la struttura commissariale centrale e gli uffici speciali per la ricostruzione nella misura di seguito indicata: trenta unità di personale alla struttura commissariale centrale, otto unità di personale all'ufficio speciale per la ricostruzione dell'Abruzzo, undici unità di personale all'ufficio speciale per la ricostruzione del Lazio, quaranta unità di personale all'ufficio speciale per la ricostruzione delle Marche, undici unità di personale all'ufficio speciale per la ricostruzione dell'Umbria;

di ripartire le ottanta unità di personale di cui all'art. 50, comma 3, lettera *b)* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 tra la struttura commissariale centrale e gli uffici speciali per la ricostruzione nella misura di seguito indicata: dieci unità di personale alla struttura commissariale centrale, quattro unità di personale all' ufficio speciale per la ricostruzione dell'Abruzzo, undici unità di personale all'ufficio speciale per la ricostruzione del Lazio, quarantaquattro unità di personale all'ufficio speciale per la ricostruzione delle Marche, undici unità di personale all'ufficio speciale per la ricostruzione dell'Umbria;

di rinviare ad apposito provvedimento del Commissario straordinario la distribuzione delle quarantacinque unità di personale di cui all'art. 50, comma 3, lettera *c)* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, osservando con riguardo al personale destinato ad operare presso gli uffici speciali per la ricostruzione le seguenti percentuali: il 6% all'ufficio speciale per la ricostruzione dell'Abruzzo, il 16% all'ufficio speciale per la ricostruzione del Lazio, il 62% all'ufficio speciale per la ricostruzione delle Marche, il 16% all'ufficio speciale per la ricostruzione dell'Umbria;

di ripartire le risorse per le ulteriori unità di personale con profilo tecnico-ingegneristico previste dal sesto periodo del comma 1 del citato art. 3 come segue fra le regioni interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016: per il 10% alla Regione Abruzzo, per il 14% alla Regione Lazio, per il 62% alla Regione Marche, per il 14% alla Regione Umbria;
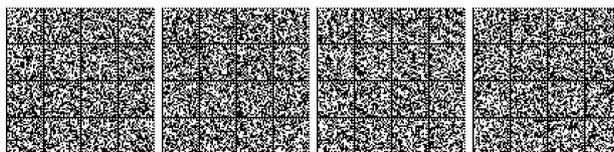
per gli enti parco nazionale, il cui territorio è compreso, in tutto o in parte, nei comuni di cui agli allegati al medesimo decreto-legge n. 189 del 2016, di provvedere a comunicare al Commissario straordinario il numero dell'unità di personale da assumere per le finalità di cui all'art. 3, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016, con la specificazione del relativo profilo professionale, fermo il limite delle quindici unità complessive previsto dall' ultimo periodo del primo comma dell'art. 3 del decreto-legge n. 189 del 2016;

di ripartire il personale di cui all'art. 50-*bis* del decreto-legge n. 189 del 2016 tra le province delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessate dagli eventi sismici, le unità di personale, previste dall'art. 50-*bis*, comma 3-*sexies* del decreto-legge n. 189 del 2016, come modificato dall'articolo dall'art. 18, comma 5, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, vengono suddivise tra le province interessate dagli eventi sismici delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria nella misura di seguito indicata: otto unità per le province della Regione Abruzzo; dieci unità per le province della Regione Lazio; quarantadue unità per le province della Regione Marche, dieci unità per le province della Regione Umbria;

di ripartire il personale di cui all'art. 50-*bis* del decreto-legge n. 189 del 2016 tra i comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessate dagli eventi sismici, ferme le previsioni di cui all'ordinanza commissariale n. 6 del 2016, relativamente alla ripartizione del personale di cui all'art. 4 del decreto-legge n. 205 del 2016, e quelle di cui al precedente art. 3, con riguardo al personale assegnato alle province, le ulteriori unità di personale previste dall'art. 50-*bis*, comma 1 del decreto-legge n. 189 del 2016, come modificato dall'articolo dall'art. 18, comma 5, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, come segue fra le regioni interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016:per il 10% alla Regione Abruzzo, per il 14% alla Regione Lazio, per il 62% alla Regione Marche, per il 14% alla Regione Umbria;

di procedere alla copertura finanziaria della spesa come segue:

ferme le previsioni di cui ai commi 3-*bis*, 3-*ter*, 3-*quater* e 3-*quinquies* dell'art. 50 del decreto-legge n. 189 del 2016, agli oneri relativi al personale di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 2016, nonché a quelli derivanti dall'attuazione dell'art. 1 della presente ordinanza, si provvede, a decorrere dall'entrata in vigore del decreto-legge n. 189 del 2016, con le risorse previste dall'art. 50, comma 8, del medesimo decreto-legge, secondo le modalità e nei limiti di spesa ivi indicati;

agli oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 1, commi 1 e 2, dell'ordinanza commissariale n. 6 del 28 novembre 2016, si provvede, in applicazione delle previsioni contenute nell'art. 3, comma 1, quinto periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016, nel limite di spesa di 3 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2017 e 2018, con le risorse previste dall'art. 52 del decreto-legge n. 189 del 2016 e trasferite nella contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del medesimo decreto-legge;

agli oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 2 della presente ordinanza (ulteriori unità di personale con profilo tecnico-ingegneristico), si provvede, in applicazione delle previsioni contenute nell' art. 3, comma 1, sesto periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016 con le risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del medesimo decreto-legge, fino ad un massimo di complessivi 16 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018;

agli oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 3 della presente ordinanza, si provvede in applicazione alle previsioni contenute nell'art. 50-*bis* commi 1 e 3-*sexies*, del decreto-legge n. 189 del 2016:

a) per l'anno 2017, con le risorse previste dall'art. 52 del decreto-legge n. 189 del 2016, nel limite di euro 1.450.000,00 e con le risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, nel limite di euro 950.000,00;

b) con le risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, nel limite di euro 2.900.000,00 per l'anno 2018;

agli oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 4 della presente ordinanza, si provvede, in applicazione delle previsioni contenute nell'art. 50-*bis*, commi 1 e 3-*sexies*, del decreto-legge n. 189 del 2016:

a) per l'anno 2017, con le risorse previste dall'art. 52 del decreto-legge n. 189 del 2016, nel limite di euro 13.050.000,00 (tredicimilionicinquantamila/00) e con le risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 de/ 2016, nel limite di euro 8.550.000,00 (ottomilionicinquecentocinquantamila/00);

b) con le risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, nel limite di euro 26.100.000,00 (ventiseimilionicentomila/00), per l'anno 2018;

Vista l'ordinanza del Commissario straordinario del 29 maggio 2017, n. 26 recante: «Linee direttive per la ripartizione e l'assegnazione delle risorse per la costituzione ed il funzionamento degli uffici speciali per la ricostruzione e modifiche all'ordinanza n. 1 del 10 novembre 2016, recante: "Schema tipo di convenzione per l'istituzione dell'ufficio comune denominato 'Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016'"» , in particolare l'art. 1 con il quale si ripartiscono le risorse previste dall'art. 3,comma 1-*ter*, del decreto-legge n. 189 del 2016,con le seguenti percentuali:

a) per il 10% alla Regione Abruzzo;

b) per il 14% alla Regione Lazio;

c) per il 62% alla Regione Marche;

d) per il 14% alla Regione Umbria;

Vista l'ordinanza del Commissario straordinario del 28 marzo 2018, n. 50 recante «Modalità di anticipazione e rimborso del trattamento economico del personale della struttura, nonché di destinazione e ripartizione delle risorse assegnate agli USR (art. 50, comma 8; art. 50, comma 7 -*bis*; art. 3,comma 1, del decreto-legge n. 189/2016)»,con
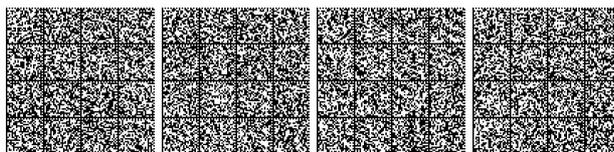
la quale è stato disposto con l'allegato *A)* sulle modalità di liquidazione, rimborso e anticipazione delle risorse economiche alle amministrazioni di appartenenza del personale pubblico della struttura commissariale per l'anno 2018;

Ritenuto necessario a seguito della proroga fino al 31 dicembre 2020 della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 5, del decreto-legge n. 189 del 2016, provvedere all'assegnazione delle risorse finanziarie previste dal quinto e dal sesto periodo dell'art. 3 comma 1 del decreto-legge n. 189 del 2016, nonché provvedere alla ripartizione percentuale delle risorse previste dal comma 1-*ter* dell'art. 3 del decreto-legge n. 189 del 2016;

Tenuto conto che nell'assegnazione delle risorse occorre rispettare i limiti di spesa annui previsti per l'anno 2018, giusta legge n. 145 del 30 dicembre 2018 con la quale la gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 5, del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito con modificazioni in legge 15 dicembre 2016, n. 229, è stata prorogata fino al 31 dicembre 2020;

Considerato che per il rispetto dei suddetti limiti di spesa, deve essere confermato quanto disposto con l'ordinanza del 14 maggio 2017, n. 22, in merito alla ripartizione e l'assegnazione del personale con professionalità di tipo tecnico, di tipo tecnico-ingegneristico e di tipo amministrativo-contabile destinato ad operare presso la Struttura commissariale centrale, presso gli uffici speciali per la ricostruzione, presso le regioni, le province, i comuni e gli enti parco nazionali, ai sensi e per gli effetti degli articoli 3, 50 e 50-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189;

Sentiti i presidenti delle regioni - vicecommissari nella riunione della cabina di coordinamento del 17 aprile 2019;

Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;

Dispone:

Art. 1.

Ripartizione e assegnazione del personale

Per la ripartizione e assegnazione del personale con professionalità di tipo tecnico, di tipo tecnico-ingegneristico e di tipo amministrativo-contabile destinato ad operare presso la Struttura commissariale centrale, presso gli uffici speciali per la ricostruzione, presso le regioni, le province, i comuni e gli enti parco nazionali, ai sensi e per gli effetti degli articoli 3, 50 e 50-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, si applica quanto dispone l'ordinanza del 4 maggio 2017, n. 22 articoli 1, 2, 3, 4, e 5.

Art. 2.

Modalità di liquidazione, rimborso e anticipazione delle risorse economiche alle amministrazioni di appartenenza del personale pubblico della struttura commissariale.

1. Il trattamento economico accessorio spettante al personale non dirigenziale della struttura commissariale di cui all'art. 2, commi 2 e 3, del decreto de Presidente della Repubblica 9 settembre 2016 e all'art. 50, comma 3, lettera *a)*, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 in posizione di comando, fuori ruolo od altro analogo istituto, è determinato, ai sensi del medesimo art. 50, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189.

2. Al personale di cui al precedente comma 1 è riconosciuta la corresponsione dei compensi per lavoro straordinario nei limiti e secondo le modalità di cui all'ordinanza commissariale n. 73/2019.

3. Le modalità di liquidazione, di rimborso e di eventuale anticipazione delle risorse economiche alle amministrazioni di appartenenza del personale di cui all'art. 50, commi 3-*bis*, 3-*ter* e 3-*quater* del decreto-legge n. 189 del 2016, per il biennio 2019-2020 sono determinate sulla base delle istruzioni e delle modalità operative sotto specificate:

a) Liquidazione.

Alla quantificazione del trattamento economico accessorio spettante al personale in posizione di comando di cui ai commi 3 bis, 3-*ter* e 3-*quater* dell'art. 50 del decreto-legge n. 189 del 2016 provvede, nell'ambito della direzione generale per lo svolgimento delle attività istituzionali della Struttura commissariale, a norma dell'art. 10 dell'ordinanza commissariale 27 gennaio 2017, n. 15, il settore operativo personale, risorse e contabilità.

I relativi atti di liquidazione sono predisposti dal predetto settore operativo sulla base delle comunicazioni mensili effettuate dagli uffici speciali per la ricostruzione attestanti il servizio effettivamente reso dal personale della struttura loro assegnato, nonché delle risultanze dei sistemi di rilevazione delle presenze in uso presso le sedi di Roma e Rieti della struttura centrale.

Degli atti di liquidazione mensilmente predisposti, unitamente alle informazioni sul numero di assenze che incidono sul trattamento economico a norma dell'art. 71, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, è data comunicazione, a cura del suddetto Ufficio, alle Amministrazione di appartenenza affinché le stesse provvedano al pagamento secondo le modalità di cui all'art. 3-*bis* dell'art. 50 del decreto-legge n. 189 del 2016.

b) Rimborso ed anticipazione.

Al fine di consentire la regolarità delle operazioni di pagamento del trattamento economico al personale della struttura commissariale in posizione di comando, assicurando nel contempo, ove necessario, la provvista sui pertinenti capitoli di spesa delle amministrazioni interessate, si provvede come di seguito indicato:

b.1) Per le amministrazioni statali, ad eccezione delle università e delle agenzie fiscali, si dispone mediante versamento ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato degli importi da corrispondersi al personale a titolo di trattamento accessorio, finalizzato alla riassegnazione in favore delle amministrazioni di appartenenza secondo le seguenti modalità:
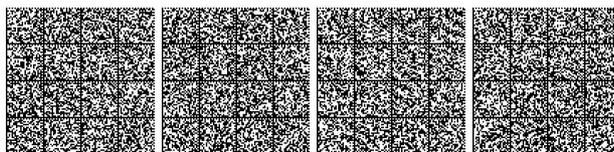
entro il 31 maggio di ciascun anno 2019-2020	60% della spesa stimata per la corresponsione del trattamento accessorio comprensivo degli oneri previdenziali e fiscali sulla base delle unità di personale presenti
entro il 31 agosto di ciascun anno 2019-2020	ulteriore 20% calcolato sulla base delle unità di personale in servizio al 30 giugno di ciascun anno
entro il 20 dicembre di ciascun anno 2019-2020	ulteriore 20% calcolato sulla base delle unità di personale in servizio al 30 novembre di ciascun anno
entro il 15 febbraio di ciascun anno 2020-2021	eventuali conguagli all'esito di apposito rendiconto

Con la medesima tempistica e nelle medesime percentuali si provvede anche ai versamenti in favore delle altre amministrazioni statali di cui all'art. 50, comma 3-*bis* lettera *a)* del decreto-legge n. 189 del 2016, ad eccezione delle Agenzia fiscali per le quali si prevede il rimborso dei maggiori costi sostenuti per il trattamento economico accessorio corrisposto al proprio personale entro il 15 febbraio 2020, previa presentazione di apposito rendiconto.

b.2) Per le altre amministrazioni, diverse da quelle statali, per le quali, a norma dell'art. 50, comma 3 bis, lettera *b)*, del decreto-legge n. 189 del 2016, sono a carico esclusivo del Commissario straordinario, anche il trattamento economico fondamentale e l'indennità di amministrazione, si dispone mediante versamenti secondo le seguenti modalità:

Entro il 31 maggio di ciascun anno 2019-2020	Anticipazione dell'80% della spesa stimata per stipendio tabellare e indennità dl Presidenza comprensiva di oneri previdenziali e fiscali
Entro il 15 febbraio di ciascun anno 2020-2021	Saldo, previa presentazione di apposito rendiconto

Per il personale assunto nel corso dell'anno, le anticipazioni alle amministrazioni di appartenenza verranno comunque erogate secondo le suddette scadenze.

Art. 3.

Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza

1. Il responsabile per la prevenzione della corruzione di cui all'art. 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190 svolge presso la struttura commissariale centrale anche le funzioni di responsabile per la trasparenza. Alla relativa nomina provvede il Commissario straordinario con proprio decreto nell'ambito del personale della struttura commissariale con qualifica dirigenziale.

Art. 4.

Riparto e destinazione delle risorse di cui all'art. 3, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189

1. Le risorse previste dall'art. 3, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 di 3 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2019 e 2020, sono ripartite fra le regioni interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 come segue:

per il 10% alla Regione Abruzzo;

per il 14% alla Regione Lazio;

per il 62% alla Regione Marche;

per il 14% alla Regione Umbria.

2. All'assunzione di personale con forme contrattuali flessibili di cui all'art, 3, comma 1, quarto periodo, de decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, e di cui all'art. 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e al reclutamento di personale mediante comandi e distacchi di cui all'art. 3, comma 1, terzo periodo, del decreto- legge 17 ottobre 2016, n. 189, si provvede con le risorse di cui al citato art. 3, comma 1, quarto periodo e nei limiti massimi ivi previsti.

3. La ripartizione percentuale fra le regioni, fissata dall'art. 2 dell'ordinanza 4 maggio 2017, n. 22, si applica anche alle ulteriori risorse, fino ad un massimo di complessivi 20 milioni di euro per gli anni 2019 e 2020 di cui all'art. 3, comma 1, sesto periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, stanziate dall'art. 1, comma 739, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

4. Le risorse di cui al comma precedente, non utilizzate nel corso dell'esercizio 2019, incrementano le disponibilità per l'esercizio 2020.
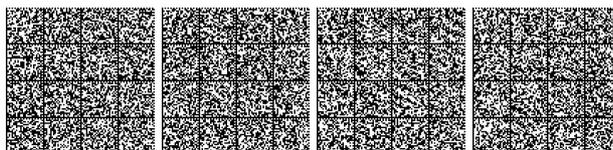
Art. 5.

*Attuazione dell'art. 50, comma 7-*bis*, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189*

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 5, del decreto-legge n. 189 del 2016, ciascun vice commissario è delegato ad emanare i provvedimenti attuativi dell'art. 50, comma 7-*bis*, in relazione alla dotazione di personale dell'Ufficio speciale per la ricostruzione e nei limiti delle risorse disponibili di cui all' art. 3, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016.

2. Dei provvedimenti adottati dai vice commissari in applicazione del comma 1 è data comunicazione al Commissario straordinario.

Art. 6.

Ripartizione delle risorse per spese di funzionamento degli uffici speciali per la ricostruzione

In considerazione dell'entità dei danni subiti dal territorio di ciascuna regione, del numero dei potenziali beneficiari dei contributi previsti dal decreto-legge n. 189 del 2016, della varietà e della complessità dei compiti e delle funzioni attribuite agli uffici speciali per la ricostruzione, nonché della loro composizione, le risorse previste dall'art. 3, comma 1-*ter*, del decreto-legge n. 189 del 2016 per spese di funzionamento degli uffici medesimi stabilite in un milione di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, sono ripartite come segue fra le regioni interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016:

a) per il 10% alla Regione Abruzzo;

b) per il 14% alla Regione Lazio;

c) per il 62% alla Regione Marche;

d) per il 14% alla Regione Umbria.

Art. 7.

Trasferimento delle risorse

Le spese di funzionamento relative agli esercizi 2019 e 2020, sono corrisposte entro il 30 giugno di ciascun anno, a titolo di anticipazione, nella misura del 50% stanziato. La quota residua delle risorse spettanti per ciascuna annualità è erogata entro la fine dell'esercizio, previa richiesta dell'ufficio speciale per la ricostruzione contenente la rendicontazione delle spese sostenute, nonché l'attestazione delle spese di funzionamento di competenza del medesimo esercizio finanziario programmate e non ancora spese. Le spese programmate e non spese dovranno essere rendicontate entro la fine del trimestre successivo all'erogazione.

Art. 8.

Disposizione finanziaria

1. Ferme le previsioni di cui ai commi 3-*bis*, 3-*ter*, 3-*quater* e 3-*quinquies* dell'art. 50 del decreto-legge n. 189 del 2016, agli oneri relativi al personale di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 2016, nonché a quelli derivanti dall'attuazione dell'art. 1 dell'ordinanza n. 22 del 4 maggio 2017, si provvede, a decorrere dall'entrata in vigore del decreto-legge n. 189 del 2016, con le risorse previste dall'art. 50, comma 8, del medesimo decreto-legge, secondo le modalità e nei limiti di spesa ivi indicati.

2. gli oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 1, commi 1 e 2, dell'ordinanza commissariale n. 6 del 28 novembre 2016, si provvede, in applicazione delle previsioni contenute nell'art. 3, comma 1, quinto periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016, nel limite di spesa di 3 milioni (tremilioni) di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, con le risorse previste dall'art. 52 del decreto-legge n. 189 del 2016 e trasferite nella contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del medesimo decreto-legge.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 2 dell'ordinanza n. 22 del 4 maggio 2017, si provvede, in applicazione delle previsioni contenute nell' art. 3, comma 1, sesto periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016 con le risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del medesimo decreto-legge, fino ad un massimo di complessivi 20 milioni di euro (ventimilioni) per gli anni 2019 e 2020.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 3 della ordinanza n. 2 del 4 maggio 2017, si provvede, in applicazione delle previsioni contenute nell'art. 50-*bis*, commi 1 e 3-*sexies*, del decreto-legge n. 189 del 2016, con le risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, nel limite di 29.000.000,00 (ventinovemilioni) di euro, per ciascuno degli anni 2019 e 2020.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 4 della ordinanza n. 22 del 4 maggio 2017, si provvede, in applicazione delle previsioni contenute nell'art. 50-*bis*, commi 1 e 3-*sexies*, del decreto-legge n. 189 del 2016, con le risorse previste dall'art. 52 del medesimo decreto, nel limite di 29.000.000,00 (ventinovemilioni) di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020.

Per gli adempimenti posti a carico dei presidenti di regione - vicecommissari e per le modalità di accredito degli oneri sostenuti per le assunzioni trova applicazione quanto stabilito nell'art. 5 commi 6 e 7 dell'ordinanza del 4 maggio 2017, n. 22.

6. Agli oneri derivanti dalle spese di funzionamento degli uffici speciali per la ricostruzione si provvede, in applicazione dell'art. 3, comma 1-*ter* del decreto-legge n. 189 del 2016 con le risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all' art. 4, comma 3, del medesimo decreto-legge, fino ad un massimo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020.

Art. 9.

Entrata in vigore ed efficacia

1. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri ed è pubblicata, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nella *Gazzetta Ufficiale* e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016.
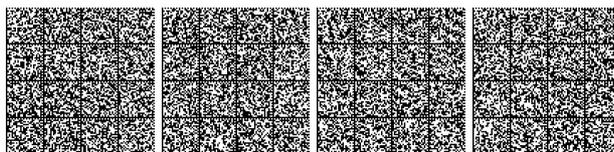
2. La presente ordinanza entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016 (www.sisma2016.gov.it).

Roma, 2 agosto 2019

Il Commissario straordinario: FARABOLLINI

Registrato alla Corte dei conti il 5 settembre 2019
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 1796

19A07331

ORDINANZA 2 agosto 2019.

Disposizioni in materia di spese per le attività professionali di competenza degli amministratori di condominio e le spese di funzionamento dei consorzi appositamente costituiti tra proprietari. Modifiche alle Ordinanze del Commissario straordinario n. 8 del 14 dicembre 2016 e n. 19 del 7 aprile 2017. (Ordinanza n. 76).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI DEI COMUNI DELLE REGIONI DI ABRUZZO, LAZIO, MARCHE E UMBRIA INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016;

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 18 ottobre 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 17 dicembre 2016, modificato e integrato dal decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, e in particolare:

l'art. 2, comma 1, lettera *b)*, il quale prevede che il Commissario straordinario coordina gli interventi di ricostruzione e riparazione degli immobili privati di cui al Titolo II, Capo I del medesimo decreto, sovraintendendo all'attività dei vice Commissari di concessione ed erogazione dei relativi contributi e vigilando sulla fase attuativa degli stessi; l'art. 2, comma 2, il quale prevede che il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;

l'art. 2, comma 2, il quale prevede che il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;

l'art. 5, comma 1, lettera *f)*, il quale prevede che ai fini del riconoscimento dei contributi nell'ambito dei territori interessati dagli eventi sismici il Commissario straordinario, con provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 2, comma 2, provvede a stabilire i parametri per la determinazione del costo degli interventi ed i costi parametrici;

l'art. 3, comma 3, il quale prevede che gli Uffici speciali per la ricostruzione, fra l'altro, curano l'istruttoria per il rilascio delle concessioni di contributi e tutti gli altri adempimenti relativi alla ricostruzione privata;

l'art. 5, comma 1, lettera *a)*, n. 2), il quale prevede che il Commissario straordinario, con provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 2, comma 2, provvede a individuare i contenuti del processo di ricostruzione e ripristino del patrimonio danneggiato, e fra questi gli interventi di ripristino con miglioramento sismico o ricostruzione puntuale con adeguamento sismico delle abitazioni e attività produttive danneggiate o distrutte che presentano danni gravi;

l'art. 5, comma 2, lettera *a)*, il quale prevede che il Commissario straordinario, con provvedimenti adottati ai sensi del precitato art. 2, comma 2, in coerenza con i criteri stabiliti nel decreto stesso, provvede all'erogazione dei contributi, sulla base dei danni effettivamente verificatisi, fino al 100% delle spese occorrenti, per far fronte, fra l'altro, agli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione degli immobili ad uso abitativo distrutti o danneggiati, in relazione al danno effettivamente subito;

l'art. 6, comma 1, il quale stabilisce l'entità dei contributi che possono essere previsti per gli interventi di ricostruzione o di recupero degli immobili privati distrutti o danneggiati dalla crisi sismica;

l'art. 6, comma 7, il quale prevede, fra l'altro, che il Commissario straordinario provvede a predisporre d'intesa con i vice Commissari un prezzario unico interregionale sulla base del quale gli interessati provvederanno a redigere i computi metrici estimativi allegati alle domande di contributo;

l'art. 6 comma 8, che stabilisce le spese ammissibili a finanziamento e tra queste «le spese per le attività professionali svolte dagli amministratori di condominio e le spese di funzionamento dei consorzi appositamente costituiti tra proprietari per gestire interventi unitari».

l'art. 12, comma 6, il quale prevede fra l'altro che, con provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 2, comma 2, sono definiti modalità e termini per la presentazione delle domande di concessione dei contributi e per l'istruttoria delle relative pratiche, e che nei medesimi provvedimenti possono essere altresì indicati ulteriori documenti e informazioni da produrre in allegato all'istanza di contributo, anche in relazione alle diverse tipologie degli

l'art. 30, comma 6, il quale prevede per gli operatori economici interessati a partecipare, a qualunque titolo e per qualsiasi attività, agli interventi di ricostruzione l'obbligo di iscrizione in un apposito elenco, tenuto dalla Struttura di missione istituita presso il Ministero dell'interno a norma del comma 1 del medesimo art. 30 e denominato Anagrafe antimafia degli esecutori;

l'art. 34, comma 5, il quale prevede la possibilità di riconoscere un ulteriore contributo «nella misura massima del 2 per cento, per le attività professionali di competenza degli amministratori di condominio e per il funzionamento dei consorzi appositamente istituiti dai proprietari per gestire interventi unitari»;

l'art. 34, comma 7, il quale prevede che, per gli interventi di ricostruzione privata, con provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 2, comma 2, sono stabiliti i criteri finalizzati ad evitare concentrazioni di incarichi professionali che non trovino giustificazione in ragioni di organizzazione tecnico-professionale;

Vista l'ordinanza del Commissario straordinario n. 4 del 17 novembre 2016, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 278 del 28 novembre 2016, con la quale è stata dettata la disciplina di dettaglio per l'avvio degli interventi di ricostruzione immediata sugli immobili che hanno riportato danni lievi, e in particolare l'art. 4, comma 2, che ha fatto rinvio a quanto stabilito dall'art. 8, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016 quanto a termini e modalità di richiesta e concessione dei contributi per i detti interventi;

Vista l'ordinanza del Commissario straordinario n. 8 del 14 dicembre 2016, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 295 del 19 dicembre 2016, con la quale, a integrazione della precedente ordinanza n. 4, sono stati individuati i criteri e i costi parametrici per l'erogazione dei contributi per gli interventi di ricostruzione immediata eseguiti sugli immobili con danni lievi;

Vista l'ordinanza n. 7 del 14 dicembre 2016, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 295 del 19 dicembre 2016, con la quale è stato approvato, ai sensi dell'art. 6, comma 7, del decreto-legge n. 189 del 2016, il Prezzario unico da utilizzare per i computi metrici estimativi da allegare ai progetti di ricostruzione e alle domande di concessione dei relativi contributi;

Vista l'ordinanza del Commissario straordinario n. 19 del 7 aprile 2017, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 15 aprile 2017 recante «Misure per il ripristino con miglioramento sismico e la ricostruzione di immobili ad uso abitativo gravemente danneggiati o distrutti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016»;

Vista l'ordinanza del Commissario n. 62 del 3 agosto 2018 Semplificazione dell'attività istruttoria per l'accesso ai contributi per gli interventi di ricostruzione privata. Modifiche alle ordinanze n. 4 del 17 novembre 2016, n. 8 del 14 dicembre 2016, n. 13 del 9 gennaio 2017, n. 16 del 3 marzo 2017, n. 19 del 7 aprile 2017, n. 26 del 29 maggio 2017, n. 33 dell'11 luglio 2017 e n. 48 del 10 gennaio 2018;

Considerato che, una volta adottate le prime misure urgenti per l'immediata attivazione delle misure suindicate, occorre dettare disposizioni per il riconoscimento a regime dei contributi per gli interventi di ricostruzione e ripristino con miglioramento sismico degli immobili a uso abitativo distrutti o danneggiati dagli eventi sismici;

Ritenuto che a tanto può provvedersi con ordinanza commissariale nell'esercizio del coordinamento di cui al citato art. 2, comma 1, lettera *b)*, del decreto-legge n. 189 del 2016, trattandosi di disposizioni volte a indirizzare sia l'attività dei soggetti che intendono avviare gli interventi suindicati e chiedere i relativi contributi, sia le valutazioni degli Uffici speciali per la ricostruzione e dei vice commissari in sede di esame delle domande ai sensi dell'art. 12, commi 3 e 4, del medesimo decreto-legge;

Considerato che, per consentire l'iscrizione all'elenco di cui all'art. 34 del decreto-legge n. 189/2016 anche ai professionisti in possesso dei requisiti di cui alla presente ordinanza, occorrerà procedere all'aggiornamento della piattaforma informatica e che pertanto, nelle more del previsto aggiornamento l'iscrizione potrà avvenire transitoriamente mediante utilizzo della posta elettronica certificata (PEC);

Preso atto delle valutazioni emerse e sentite le regioni intervenute durante la cabina di coordinamento del 23 maggio 2019;

Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modifiche, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti;

Ritenuto di dover disporre l'immediata pubblicazione e la provvisoria efficacia della presente ordinanza nelle more della trasmissione alla Corte dei conti per il visto di legittimità, ai sensi delle disposizioni suindicate, al fine di consentire l'avvio delle procedure da parte degli Uffici speciali per la ricostruzione delle quattro regioni interessate;

Dispone:

Art. 1.

Oggetto ed ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente titolo sono finalizzate a disciplinare l'istruttoria relativa alle spese per le attività professionali di competenza degli amministratori di condominio e le spese di funzionamento dei consorzi appositamente costituiti tra proprietari, condotta dagli Uffici speciali per la ricostruzione, sulle domande di contributo per gli interventi di ricostruzione privata, in modo da rendere più celeri le relative procedure e garantire la correttezza dell'attività tecnica ed amministrativa propedeutica all'adozione del decreto di concessione dei contributi, anche in relazione alla successiva attività di verifica e controllo eseguita in attuazione dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modificazioni ed integrazioni (d'ora innanzi: «decreto-legge»).

2. Le disposizioni del presente titolo si applicano alle istanze di contributo presentate ai sensi delle ordinanze del Commissario straordinario n. 4 del 17 novembre 2016, n. 8 del 14 dicembre 2016, n. 13 del 9 gennaio 2017 e n. 19 del 7 aprile 2017.

Art. 2.

Disciplina delle spese per le attività professionali degli amministratori di condominio o dei consorzi

1. Ferma la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 71-*bis* delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie per lo svolgimento dell'incarico di amministratore di condominio, le spese per le attività
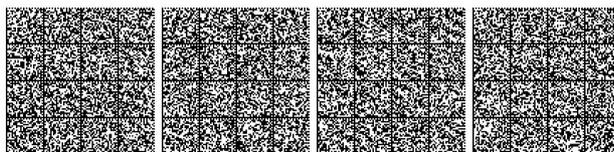
professionali di competenza degli amministratori di condominio e le spese di funzionamento dei consorzi appositamente costituiti tra proprietari per gestire interventi unitari, ivi compresi i compensi del presidente e del revisore unico dei conti, sono ammesse a contributo nel limite del:

a) 2% del costo dell'intervento di importo fino a 100.000 euro;

b) 1,5% del costo dell'intervento eccedente 100.000 euro e fino a 250.000 euro;

c) 0,8% del costo dell'intervento eccedente 250.000 euro e fino a 500.000 di euro;

d) 0,5% del costo dell'intervento eccedente 500.000 euro e fino a 2.000.000 di euro;

e) 0,2% del costo dell'intervento eccedente 2.000.000 euro.

2. L'importo definito ai sensi del precedente comma è unico e omnicomprensivo sia delle spese per le attività professionali di competenza degli amministratori di condominio sia delle spese di funzionamento dei consorzi appositamente costituiti tra proprietari per gestire interventi unitari.

Art. 3.

Incompatibilità

1. L'attività di amministratore di condominio o di presidente di consorzio tra proprietari di immobili appositamente costituito per gestire interventi unitari, è incompatibile con l'assunzione, relativamente all'intervento da effettuare, dell'incarico di progettista, di direttore dei lavori, di coordinatore della sicurezza nei cantieri (sia in fase di progettazione che di esecuzione lavori) o di collaudatore, nonché con l'effettuazione di ogni altra prestazione tecnica ammessa a contributo ai sensi del decreto-legge n. 189 del 2016. Inoltre, l'amministratore di condominio o di consorzio non deve avere avuto con l'impresa esecutrice dei lavori e con le imprese subappaltatrici rapporti di collaborazione non episodica, come indicato al successivo art. 12, comma 4-*bis*, lettera *d)*.

I soggetti di cui al presente comma prima dell'inizio del lavori dovranno produrre apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, rilasciata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, attestante l'insussistenza delle incompatibilità indicate.

2. Il contributo per le spese di cui all'art. 1 della presente ordinanza è corrisposto in concomitanza con gli stati di avanzamento dei lavori, previa dimostrazione dell'attività professionale svolta, approvata e deliberata dall'assemblea dei condomini o dei consorziati.

3. L'inosservanza del divieto previsto dal comma 1 del presente articolo, oltre all'applicazione delle eventuali sanzioni penali e civili, nel caso di dichiarazioni mendaci, comporta la cancellazione del professionista dall'elenco speciale di cui all'art. 34 del decreto-legge n. 189 del 2016, ed è escluso il riconoscimento di qualsiasi compenso e/o indennizzo per l'attività svolta, anche sotto forma di contributo ai sensi del primo comma del presente articolo ovvero ai sensi del quinto comma dell'art. 34 del decreto-legge, che, ove già corrisposto in tutto o in parte, deve essere restituito.

Art. 4.

Condomini registrati ai fini fiscali

Il contributo di cui all'art. 2 è riconosciuto qualora il condominio risulti registrato ai fini fiscali in data precedente al 23 maggio 2019 e solo laddove l'amministratore sia stato nominato in attuazione dell'art. 1129 del codice civile, indipendentemente dal numero dei condomini che compongono il condominio e purché l'amministratore sia in possesso di tutti i requisiti previsti dall'art. 71-*bis* delle disposizioni di attuazione del codice civile.

Art. 5.

Modifiche all'ordinanza del Commissario straordinario n. 8 del 14 dicembre 2016 e all'ordinanza del Commissario straordinario n. 19 del 7 aprile 2017

1. All'art. 2-*bis* dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 8 del 14 dicembre 2016 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Spese tecniche e per le prestazioni degli amministratori di condominio»;

b) al comma 1, in fine, è aggiunto il seguente periodo: «Per gli amministratori dei condomini e i presidenti dei consorzi, si applica quanto previsto dal comma 1 dell'art. 8 dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 19 del 7 aprile 2017.»

2. All'art. 8 dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 19 del 7 aprile 2017, le aliquote riportate al comma 1 sono sostituite dalle seguenti:

a) 2% del costo dell'intervento di importo fino a 100.000 euro;

b) 1,5% del costo dell'intervento eccedente 100.000 euro e fino a 250.000 euro;

c) 0,8% del costo dell'intervento eccedente 250.000 euro e fino a 500.000 di euro;

d) 0,5% del costo dell'intervento eccedente 500.000 euro e fino a 2.000.000 di euro;

e) 0,2% del costo dell'intervento eccedente 2.000.000 euro.

3. All'art. 9 dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 19 del 7 aprile 2017, al comma 4-*bis*, dopo la lettera *g)*, è aggiunta la seguente:

«g-*bis*) delibera di nomina dell'amministratore di condominio o del presidente del consorzio incaricato di presentare la domanda di contributo, nonché eventuale delibera indicante la percentuale pattuita ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, comma l, della presente ordinanza.»

4. All'art. 12 dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 19 del 7 aprile 2017, al comma 4-*bis*, la lettera *d)* è sostituita come segue: «*d)* dichiarazioni autocertificative con le quali il professionista incaricato della progettazione e della direzione dei lavori, nonché l'amministratore di condominio o il presidente del consorzio incaricati della presentazione della domanda di contributo, attestino di non avere avuto negli ultimi tre anni rapporti non episodici, quali quelli di legale rappresentante, titolare, amministratore, socio, direttore tecnico, dipendente, collaboratore coordinato e continuativo o consulente, con le
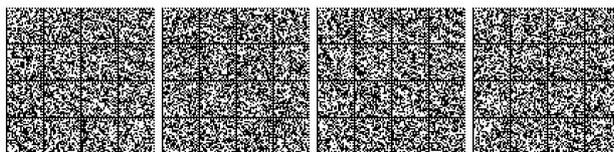
imprese affidatarie dei lavori e con le eventuali imprese subappaltatrici, né di avere rapporti di coniugio, di parentela, di affinità ovvero rapporti giuridicamente rilevanti ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76, con il titolare o con chi riveste cariche societarie nelle stesse.».

5. All'art. 14 dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 19 del 7 aprile 2017, sono apportate le modifiche che seguono:

a) al comma 1, dopo le parole: «per la sicurezza» sono inserite le parole: «, nonché all'amministratore di condominio o al presidente del consorzio che ha presentato la domanda di contributo,».

Art. 6.

Entrata in vigore ed efficacia

1. La presente ordinanza è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge, è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* e sul sito internet del Commissario straordinario.

2. La presente ordinanza è dichiarata immediatamente efficace ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel sito internet del Commissario straordinario.

Roma, 2 agosto 2019

Il Commissario straordinario: FARABOLLINI

Registrato alla Corte dei conti il 12 agosto 2019
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 1712

19A07332

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 12 novembre 2019.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Doxazosina Hexal», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. DG/1682/2019).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 27 settembre 2018, registrato, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2011 n. 123, dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 4 ottobre 2018, al n. 1011, con cui il dott. Luca Li Bassi è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di lavoro con decorrenza 17 ottobre 2018, data di effettiva assunzione delle funzioni;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8 comma 10 che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007 recante «interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva n. 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano nonché della direttiva n. 2003/94/CE;

Visto l'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001 n. 3;

Vista la determina 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la determina n. 634 del 26 ottobre 2007, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 271 del 21 novembre 2007 - suppl. ordinario n. 239 - con la quale la società Hexal S.p.a. ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Doxazosina Hexal» e con cui lo stesso è stato collocato nell'apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn);

Vista la determina V&A n. 2064/2015 del 28 ottobre 2015 con cui è stato autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Doxazosina Hexal» a favore della Sandoz S.p.a.

Vista la domanda presentata in data 22 marzo 2019 con la quale la società Sandoz S.p.a. ha chiesto la riclassificazione dalla classe C(nn) alla classe A del medicinale «Doxazosina Hexal» relativamente alle confezioni aventi A.I.C. n. 037750066 e n. 037750080;

Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva tecnico - scientifica nella seduta del 17 giugno 2019;

Visto il parere espresso dal Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 1° luglio 2019;

Vista la deliberazione n. 25 del 30 ottobre 2019 del consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale concernente l'approvazione delle specialità medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale DOXAZOSINA HEXAL nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue.

Confezione: 4 mg compresse 30 compresse in blister pvc/pvdc/al - A.I.C. n. 037750066 (in base 10).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 4,88.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 9,15.

Confezione: 4 mg compresse 30 compresse in contenitore hdpe - A.I.C. n. 037750080 (in base 10).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 4,88.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 9,15.

Validità del contratto: ventiquattro mesi.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determina ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1-*bis*, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Doxazosina Hexal» è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Doxazosina Hexal» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 12 novembre 2019

Il direttore generale: LI BASSI

19A07314

DETERMINA 14 novembre 2019.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Trisenox», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. DG/1695/2019).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze recante «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze recante «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 27 settembre 2018, registrato, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2011 n. 123, dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 4 ottobre 2018, al n. 1011, con cui il dott. Luca Li Bassi è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di lavoro con decorrenza 17 ottobre 2018, data di effettiva assunzione delle funzioni;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8 comma 10 che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva n. 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva n. 2003/94/CE;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Vista la determina 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il regolamento n. 726/2004/CE;

Visto l'art. 48, comma 33-*ter* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, in materia di specialità medicinali soggette a rimborsabilità condizionata nell'ambito dei registri di monitoraggio AIFA;

Vista la determina del 23 luglio 2019, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 180 del 2 agosto 2019, relativa alla classificazione del medicinale «Trisenox» (arsenico triossido) ai sensi dell'art. 12, comma 5, legge 8 novembre 2012 n. 189 di medicinali per uso umano approvati con procedura centralizzata;

Vista la domanda presentata in data 09/05/2019 con la quale la società TEVA B.V. ha chiesto la riclassificazione delle confezioni con A.I.C. n. 035712025/E;

Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva tecnico - scientifica nella seduta del 9 luglio 2019;

Visto il parere espresso dal Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 24 settembre 2019;

Vista la deliberazione n. 25 in data 30 ottobre 2019 del consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale, concernente l'approvazione delle specialità medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale TRISENOX (arsenico triossido) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue.

Indicazioni terapeutiche oggetto della negoziazione:

indicazioni non rimborsate dal Servizio sanitario nazionale:

«Trisenox» è indicato per l'induzione della remissione e come terapia di consolidamento in pazienti adulti affetti da:

leucemia promielocitica acuta (LPA) recidivata/refrattaria (il trattamento precedente deve aver incluso un retinoide e chemioterapia)

caratterizzata dalla presenza della traslocazione t(15;17) e/o dalla presenza del gene leucemia promielocitica/recettore alfa dell'acido retinoico (PML/RAR-alfa).

Il tasso di risposta al triossido di arsenico di altri sottotipi di leucemia mieloide acuta non è stato esaminato;

indicazioni rimborsate dal Servizio sanitario nazionale:

«Trisenox» è indicato per l'induzione della remissione e come terapia di consolidamento in pazienti adulti affetti da:

leucemia promielocitica acuta (LPA) di nuova diagnosi a rischio basso/intermedio (conta leucocitaria =10 × 103/μL) in combinazione con acido all-trans retinoico (ATRA)

caratterizzata dalla presenza della traslocazione t(15;17) e/o dalla presenza del gene leucemia promielocitica/recettore alfa dell'acido retinoico (PML/RAR-alfa).

Confezione: 2 mg/ml, concentrato per soluzione per infusione, 10 flaconcini 6 ml - A.I.C. n. 035712025/E (in base 10).

Classe di rimborsabilità: H.

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 3.783,16.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 6.243,73.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determina ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Trisenox» (arsenico triossido) è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Validità del contratto: ventiquattro mesi.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Trisenox» (arsenico triossido) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).

Art. 3.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 14 novembre 2019

Il direttore generale: LI BASSI

19A07315

DETERMINA 14 novembre 2019.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Tachidolene», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. DG/1700/2019).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 27 settembre 2018, registrato, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2011 n. 123, dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 4 ottobre 2018, al n. 1011, con cui il dott. Luca Li Bassi è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di lavoro con decorrenza 17 ottobre 2018, data di effettiva assunzione delle funzioni;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007 recante «interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva n. 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano nonché della direttiva n. 2003/94/CE;

Visto l'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001 n. 3;

Vista la determina 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la determina con la quale la società Aziende chimiche riunite Angelini Francesco Acraf Spa ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Tachidolene» (paracetamolo/codeina);

Vista la domanda con la quale la società Aziende chimiche riunite Angelini Francesco Acraf Spa ha chiesto la riclassificazione ai fini della rimborsabilità delle confezioni con A.I.C. n. 044057038;

Visto il parere della Commissione tecnico-scientifica nella seduta del 13 novembre 2018;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 1°-3 luglio 2019;

Vista la comunicazione in data 17 settembre 2019 di non accettazione da parte dell'azienda della proposta formulata nella seduta del Comitato prezzi e rimborso;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale TACHIDOLENE (paracetamolo/codeina) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue.

Confezione: «paracetamolo 1000 mg/codeina 30 mg» 9 compresse rivestite con film - A.I.C. n. 044057038 (in base 10).

Classe di rimborsabilità: C.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Tachidolene» (paracetamolo/codeina) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta (RNR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 14 novembre 2019

Il direttore generale: LI BASSI

19A07316

DETERMINA 14 novembre 2019.

Regime di rimborsabilità e prezzo del medicinale per uso umano «Movymia». (Determina n. DG/1694/2019).

Per il regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Movymia» (Teriparatide) - autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea con la decisione dell'11 gennaio 2017 ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/16/1161.

Titolare A.I.C.: Stada Arzneimittel AG.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 27 settembre 2018, registrato, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 4 ottobre 2018, al n. 1011, con cui il dott. Luca Li

Bassi è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di lavoro con decorrenza 17 ottobre 2018, data di effettiva assunzione delle funzioni;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8, comma 10 che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 85, comma 20 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Visto il regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la determina 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto l'art. 48, comma 33-*ter* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, in materia di specialità medicinali soggette a rimborsabilità condizionata nell'ambito dei registri di monitoraggio AIFA;

Vista la domanda presentata in data 12 giugno 2019 con la quale la ditta CRINOS S.p.a. ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità del medicinale «Movymia» (Teriparatide);

Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 9 luglio 2019;

Visto il parere espresso dal Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 24 settembre 2019;

Vista la deliberazione n. 25 del 30 ottobre 2019 del consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale concernente l'approvazione delle specialità medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Determina:

Art. 1.

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.

Alla specialità medicinale «Movymia» (Teriparatide) nelle confezioni indicate vengono attribuiti i seguenti numeri di identificazione nazionale.

Confezione: 20 mcg/80 mcl, soluzione iniettabile, 1 cartuccia da 2,4 ml + 1 penna - A.I.C. n. 045256031/E (in base 10).

Indicazioni terapeutiche: Movymia è indicato negli adulti:

trattamento dell'osteoporosi nelle donne in postmenopausa e negli uomini ad aumentato rischio di frattura. Nelle donne in postmenopausa, è stata dimostrata una riduzione significativa nell'incidenza delle fratture vertebrali e non vertebrali, ma non delle fratture femorali;

trattamento dell'osteoporosi indotta da una prolungata terapia con glucocorticoidi per via sistemica nelle donne e negli uomini ad aumentato rischio di frattura.

Art. 2.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

La specialità medicinale «Movymia» (Teriparatide) è classificata come segue.

Confezione: 20 mcg/80 mcl, soluzione iniettabile, 1 cartuccia da 2,4 ml + 1 penna - A.I.C. n. 045256031/E (in base 10).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 229,50.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 378,77.

Nota AIFA: 79.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determina ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1-*bis*, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Movymia» (Teriparatide) è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Validità del contratto: ventiquattro mesi.
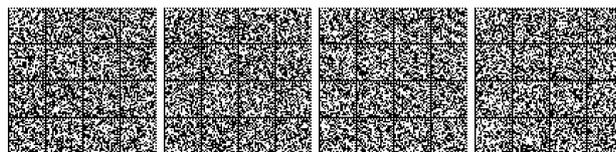
Art. 3.

Condizioni e modalità di impiego

Prescrizione del medicinale soggetta a diagnosi - piano terapeutico.

Art. 4.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Movymia» (Teriparatide) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 5.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Art. 6.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 14 novembre 2019

Il direttore generale: LI BASSI

19A07317

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Gefitinib Ethypharm».

Con la determina n. aRM - 168/2019 - 2352 del 4 novembre 2019 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 219, su rinuncia della Ethypharm, l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate.

Medicinale: GEFITINIB ETHYPHARM.

Confezioni:

A.I.C. n. 046459018 - «250 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister AL/PVC/PVDC;

A.I.C. n. 046459020 - «250 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister divisibile per dose unitaria AL/PVC/PVDC.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

19A07318

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Voriconazolo Xellia».

Con la determina n. aRM - 167/2019 - 3727 del 30 ottobre 2019 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della Xellia Pharmaceuticals APS, l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate.

Medicinale: VORICONAZOLO XELLIA.

Confezione: A.I.C. n. 043669011 - «200 mg polvere per soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

19A07319

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ecuram»

Con la determina n. aRM - 166/2019 - 3189 del 29 ottobre 2019 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della Bluefish Pharmaceuticals AB, l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate.

Medicinale: ECURAM.

Confezioni:

A.I.C. n. 039937014 - «25 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 039937026 - «25 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 039937038 - «25 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 039937040 - «25 mg compresse rivestite con film» 200 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 039937053 - «25 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in contenitore HDPE;

A.I.C. n. 039937065 - «50 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 039937077 - «50 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 039937089 - «50 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 039937091 - «50 mg compresse rivestite con film» 200 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 039937103 - «50 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in contenitore HDPE;

A.I.C. n. 039937115 - «100 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister AL/AL;
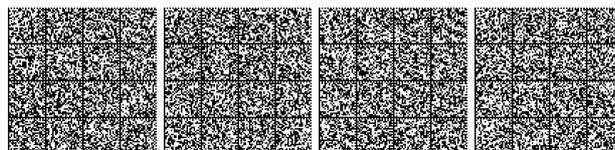
A.I.C. n. 039937127 - «100 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 039937139 - «100 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 039937141 - «100 mg compresse rivestite con film» 200 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 039937154 - «100 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in contenitore HDPE;

A.I.C. n. 039937166 - «200 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 039937178 - «200 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 039937180 - «200 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 039937192 - «200 mg compresse rivestite con film» 200 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 039937204 - «200 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in contenitore HDPE;

A.I.C. n. 039937216 - «25 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister ALU/ALU.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

19A07320

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Acido Acetilsalicilico Zentiva».

Con la determina n. aRM - 165/2019 - 8043 del 29 ottobre 2019 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della Zentiva Italia S.r.l., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate.

Medicinale: ACIDO ACETILSALICILICO ZENTIVA.

Confezioni:

A.I.C. n. 022619086 - «500 mg polvere per soluzione orale» 20 bustine ;

A.I.C. n. 022619100 - «1 g polvere per soluzione orale» 20 bustine.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

19A07321

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Gastrografin»

Estratto determina AAM/PPA 887/2019 del 30 ottobre 2019

Autorizzazione delle variazioni: C.I.4) - modifica dei paragrafi 4.4 e 4.8 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e corrispondenti paragrafi del FI. per l'inclusione del rischio di ipotiroidismo e come effetto indesiderato a frequenza non nota. Contestuale adeguamento degli stampati (paragrafi 2, 4.2,4.3,4.4) al QRD template e all'aggiornamento della linea guida sugli eccipienti (EMA/CHMP/302620/2017) con le modifiche editoriali per migliorare la leggibilità relativamente alla specialità medicinale GASTROGRAFIN (A.I.C. n. 023085) nella seguente forma e confezione autorizzate all'immissione in commercio:

A.I.C. n. 023085020 - «370 mg iodio/ml soluzione gastroenterica» flacone 100 ml.

Gli stampati corretti e autorizzati sono allegati alla presente determina.

Titolare A.I.C.: Bayer S.p.a.

Codice pratica: VN2/2018/368.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e alle etichette.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina, che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente determina, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

19A07322

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Pokecef».

Estratto determina AAM/PPA n. 910/2019 del 6 novembre 2019

Autorizzazione delle variazioni:

si autorizzano le seguenti variazioni: B.II.e.1.a.3) B.II.e.4.c) - Modifica della composizione del confezionamento primario del prodotto finito sterile (tappo) e modifica delle dimensioni del confezionamento primario del prodotto finito sterile (fiala solvente),

relativamente al medicinale POKECEF (A.I.C. n. 036212) nelle forme e confezioni autorizzate all'immissione in commercio.

Titolare A.I.C.: Ro-Farm di Salvatore De Maio & C. S.A.S.

Codice pratica: VN2/2018/363.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2018.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A07323
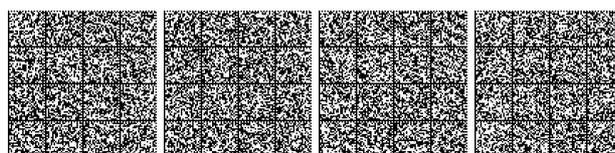
Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Alphanate».

Estratto determina AAM/PPA n. 912/2019 del 6 novembre 2019

Autorizzazione del *grouping* di variazioni:

si autorizza il seguente *grouping* di variazioni: B.II.d.2.d) B.II.d.1.d) B.II.d.2.c)

3 variazioni B.II.d.2.c) (tipo *II)* «Modifica della procedura di prova del prodotto finito; modifica sostanziale o sostituzione di un metodo di prova biologico, immunologico o immunochimico o di un metodo che utilizza un reattivo biologico, o sostituzione di un preparato biologico di riferimento non coperto da un protocollo approvato»;

B.II.d.2.d) (tipo *IB)* «Modifica della procedura di prova del prodotto finito; altre modifiche di una procedura di prova (comprese sostituzioni o aggiunte)»;

B.II.d.1.d) (tipo *IB)* «Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del prodotto finito; soppressione di un parametro di specifica non significativo (ad esempio soppressione di un parametro obsoleto, quali aroma e sapore, o prova di identificazione per un materiale colorante o aromatizzante)».

Modifica del paragrafo 2 del riassunto delle caratteristiche del prodotto,

relativamente al medicinale ALPHANATE (A.I.C. n. 033077) nelle forme e confezioni autorizzate all'immissione in commercio.

Titolare A.I.C.: Grifols Italia S.p.a.

Codice pratica: VN2/2019/118.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2018.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A07324

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Delecit».

Estratto determina AAM/PPA n. 913/2019 del 6 novembre 2019

Autorizzazione delle variazioni: B.I.z) - Aggiornamento dell'ASMF relativo al principio attivo «colina alfoscerato» del produttore già autorizzato Chemi S.p.a.,

relativamente al medicinale DELECIT (A.I.C. n. 025935) nelle forme e confezioni autorizzate all'immissione in commercio.

Titolare A.I.C.: MDM S.p.a.

Codice pratica: VN2/2019/49.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2018.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A07325

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Vertiserc».

Estratto determina AAM/PPA 886/2019 del 30 ottobre 2019

Autorizzazione delle variazioni: C.I.4) - Modifica dei paragrafi 2, 4.1, 4.6 e 5.3 del riassunto delle caratteristiche del prodotto. Eliminazione avvertenza del doping (esclusivamente per la formulazione delle gocce orali) nel FI e nelle etichette e contestuale adeguamento al QRD *template,*

relativamente alla specialità medicinale VERTISERC (A.I.C. n. 027232) nelle forme e confezioni autorizzate all'immissione in commercio.

Gli stampati corretti e autorizzati sono allegati alla presente determina.

Titolare A.I.C.: Mylan Italia S.r.l.

Codice pratica: VC2/2017/160.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e alle etichette.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2018.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

19A07326
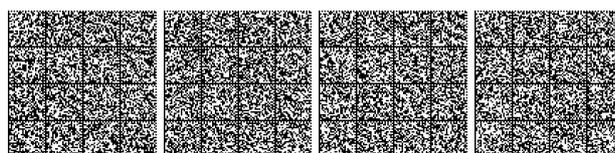
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Limitazione delle funzioni del titolare del Vice Consolato onorario in Trondheim (Norvegia)

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*);

Decreta:

Il sig. Giuseppe Marinelli, Vice Console onorario in Trondheim (Norvegia), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Oslo degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Oslo dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili da parte di cittadini italiani;

c) attività urgenti di prima istruttoria in caso di sinistri marittimi o aerei o di infortuni a bordo di navi, imbarcazioni da diporto o aerei nazionali, dopo aver preventivamente interpellato caso per caso l'Ambasciata d'Italia in Oslo;

d) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Oslo delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare onorario;

e) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Oslo delle domande di rinnovo delle patenti di guida e consegna al richiedente del certificato di rinnovo;

f) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Oslo, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

g) autentica amministrativa di firma di cittadini italiani, nei casi previsti dalla legge;

h) consegna di certificazioni, rilasciate dall'Ambasciata d'Italia in Oslo;

i) certificazione dell'esistenza in vita ai fini pensionistici;

j) vidimazioni e legalizzazioni;

k) autentiche di firme apposte in calce a scritture private, redazione di atti di notorietà e rilascio di procure speciali riguardanti persone fisiche a cittadini italiani, nei casi previsti dalla legge;

l) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Oslo della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare onorario; diretta consegna ai titolari dei passaporti emessi dall'Ambasciata d'Italia in Oslo e restituzione all'Ambasciata d'Italia in Oslo delle ricevute di avvenuta consegna;

m) captazione dei dati biometrici di connazionali che richiedono un documento elettronico, per il successivo inoltro all'Ambasciata d'Italia in Oslo;

n) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Oslo della documentazione relativa alle richieste di rilascio delle carte d'identità - presentate dai cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'ufficio consolare onorario dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica; diretta consegna ai titolari delle carte d'identità, emesse dall'Ambasciata d'Italia in Oslo e restituzione materiale all'Ambasciata d'Italia in Oslo dei cartellini da questi ultimi sottoscritti;

o) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Oslo della documentazione relativa alle richieste di visto di ingresso;

p) assistenza ai connazionali bisognosi od in temporanea difficoltà ed espletamento delle attività istruttorie ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario da parte dell'Ambasciata d'Italia in Oslo;

q) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale, nonché tenuta dei relativi registri;

r) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Oslo della documentazione relativa alle richieste di rilascio, rinnovo o convalida delle certificazioni di sicurezza della nave o del personale marittimo (*endorsement*); consegna delle predette certificazioni, emesse dall'Ambasciata d'Italia in Oslo;

s) notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'ufficio onorario, dando comunicazione dell'esito degli stessi all'Autorità italiana competente e, per conoscenza, all'Ambasciata d'Italia in Oslo;

t) collaborazione all'aggiornamento da parte dell'Ambasciata d'Italia in Oslo dello schedario dei connazionali residenti;

u) tenuta dello schedario delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 novembre 2019

Il direttore generale: VARRIALE

19A07292

Rilascio di *exequatur*

In data 8 novembre 2019 il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, ha concesso l'*exequatur* al sig. Khalil Mohamad, Console generale della Repubblica Libanese in Milano.

19A07293

Rilascio di *exequatur*

In data 6 novembre 2019 il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, ha concesso l'*exequatur* alla sig.ra Virginia Abrego Alen, Console generale della Repubblica di Panama in Genova.

19A07294
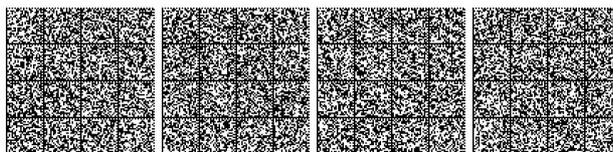
RETTIFICHE

Avvertenza.— L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Avviso relativo ai comunicati di revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali per uso veterinario «Dequalinio Cloruro e Enossolone Zentiva», «Cinacalcet Sandoz», «Candesartan e Idroclorotiazide Pensa» e «Carvedilolo Aristo», dell'Agenzia italiana del farmaco. (Comunicati pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 262 dell'8 novembre 2019).

Nei titoli dei comunicati citati in epigrafe, riportati nel Sommario e alle pagine 41 e 42 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali per uso *veterinario*...», leggasi: «Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali per uso *umano*...».

19A07401

MARIA CASOLA, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2019-GU1-276) Roma, 2019 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
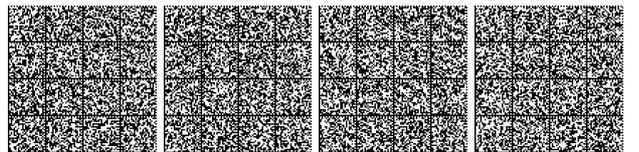
MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.
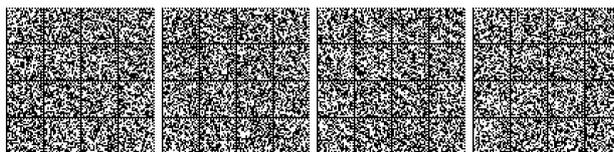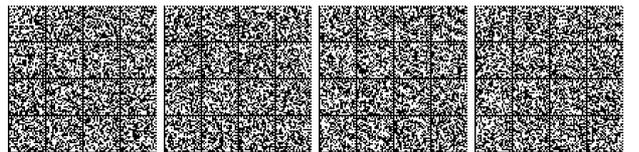
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€	**438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€	**239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€	**68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:			
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€	**168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€	**65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€	**167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€	**819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€	**431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	serie generale	€	1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
	fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€	1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€	**302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€	**166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€	**86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€	**55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.